



Città di Lecce

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 95 del 31 luglio 2018

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - MODIFICA. i.e.

L'anno - DUEMILADICIOTTO - addì - 31 - del mese di - LUGLIO - alle ore - 9,07 - ora di convocazione - 9,00 - nella Sala delle Adunanze del Palazzo di Città, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione - ORDINARIA - ed in seduta pubblica per trattare gli argomenti indicati nell'apposito ordine del giorno.

Presiede la Presidente del Consiglio Dott.ssa Paola POVERO con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Anna Maria GUGLIELMI.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti i consiglieri come appresso indicati:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1) BATTISTA LUCIANO		X	18) MONTICELLI CUGGIO' BERNARDO	X	
2) BIANCO GIUSEPPE		X	19) MURRI DELLO DIAGO COSIMO	X	
3) CALÒ LAURA	X		20) NUZZACI MARCO	X	
4) DE BENEDETTO FEDERICA		X	21) PALA GIORGIO		X
5) DE MATTEIS MARCO	X		22) PASQUALINI LUCA	X	
6) FINAMORE ANTONIO	X		23) PATTI PIERPAOLO	X	
7) FRAGOLA MASSIMO	X		24) PERRONE PAOLO		X
8) GIANNOTTA MARCO	X		25) POVERO PAOLA	X	
9) GIGANTE PAOLA		X	26) RIA LORENZO	X	
10) GIORDANO MICHELE		XG	27) ROTUNDO ANTONIO	X	
11) GUIDO ANDREA		X	28) RUSSI ALBERTO		X
12) MARIANO MARIANO NATALIA	X		29) SALVEMINI CARLO (SINDACO)	X	
13) MARTINI SEVERO	X		30) SPAGNOLO ANGELA MARIA	X	
14) MAZZOTTA PARIDE		X	31) TONDO ANGELO		X
15) MESSUTI GAETANO	X		32) TORRICELLI ANTONIO	X	
16) MOLENDINI GABRIELE	X		33) VALENTE FABIO	X	
17) MONOSI ATTILIO		X			

Sono, altresì, presenti, come appresso indicato, i Componenti della Giunta Comunale:

1) AGNOLI ANTONELLA	X		6) MIGLIETTA RITA		X
2) CITRARO SAVERIO	X		7) MIGLIETTA SILVIA	X	
3) DELLI NOCI ALESSANDRO (V.S.)	X		8) MIGNONE CARLO	X	
4) FORESIO PAOLO	X		9) SIGNORE SERGIO	X	
5) GUIDA PATRIZIA	X				

In totale presenti il SINDACO e n. 20 Consiglieri - Assenti n. 12 Consiglieri

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, passa all'esame del **PUNTO 8)** iscritto all' O.d.G. avente per oggetto:

➤ **Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - MODIFICA.**

La proposta di deliberazione viene illustrata dal SINDACO;

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, accertato che nessun altro è iscritto a parlare, pone in votazione la proposta di deliberazione:

PRESENTI N. 21 (LA PRESIDENTE - IL SINDACO - PATTI - MARIANO - MOLENDINI - MURRI - SPAGNOLO - RIA - ROTUNDO - TORRICELLI - NUZZACI - FRAGOLA - GIANNOTTA - DE MATTEIS - PASQUALINI - CALO' - FINAMORE - VALENTE - MARTINI - MONTICELLI - MESSUTI)

FAVOREVOLI N. 21 (LA PRESIDENTE - IL SINDACO - PATTI - MARIANO - MOLENDINI - MURRI - SPAGNOLO - RIA - ROTUNDO - TORRICELLI - NUZZACI - FRAGOLA - GIANNOTTA - DE MATTEIS - PASQUALINI - CALO' - FINAMORE - VALENTE - MARTINI - MONTICELLI - MESSUTI)

CONTRARI N. =====

ASTENUTI N. =====

ASSENTI N. 12 (BIANCO - GIGANTE - BATTISTA - MAZZOTTA - RUSSI - DE BENEDETTO - GIORDANO - GUIDO - PALA - MONOSI - TONDO - PERRONE)

La deliberazione **È APPROVATA ALL'UNANIMITÀ** dei presenti;

Per cui,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29/03/2018 è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Rilevato che la disciplina regolamentare in tema di presentazione della dichiarazione della tassa sui rifiuti (TARI), di cui si compone la IUC, a causa di un errore materiale, prevede termini differenti e, in particolare:

- il comma 6, dell'articolo 6, rubricato "*Dichiarazioni e comunicazioni*", dispone che la dichiarazione IUC deve essere presentato entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile;
- il comma 10, dell'articolo 55, rubricato "*Esenzioni, riduzioni e agevolazioni*", prevede che le domande di agevolazione TARI deve essere presentate, in uno al modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), entro il termine del 31 marzo di ciascun anno;
- il comma 1, dell'articolo 67, rubricato "*Contenuto e presentazione delle dichiarazioni*", fissa il termine di presentazione della dichiarazione alla data del 31 marzo dell'anno successivo a quello del verificarsi dell'evento che ne determina l'obbligo;

Rilevato, altresì:

- che, come descritto in premessa, il vigente Regolamento IUC è stato approvato in data 29/03/2018 e pubblicato in data 04/04/2018, nonché dell'oggettiva difficoltà dei

contribuenti di ottenere in tempi brevi il rilascio del c.d. modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);

- che l'articolo 60 del Regolamento, rubricato "*Cumulo di riduzioni e agevolazioni*", dispone "*Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni per lo stesso immobile, la riduzione complessiva non potrà superare il 60% della tariffa, salvo quanto stabilito dal comma 5, lett. b) e c), dell'art. 58 del presente regolamento.*";
- che il richiamo all'articolo 58 del predetto articolo 60 è in realtà un errore materiale, atteso che la deroga al limite previsto da detta norma interessa le lettere b) e c) dell'art. 59, che disciplinano i casi di, "*riduzione tariffaria del 30% per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 40% e fino al 60% della produzione totale annua del rifiuto; - riduzione tariffaria del 40% per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 60% della produzione totale annua del rifiuto;*";

Preso atto del difetto di coordinamento tra le descritte norme regolamentari e dell'impossibilità oggettiva dei contribuenti di rispettare il richiamato termine del 31/03/2018, nonché del conseguente e concreto rischio di disapplicazione giudiziaria delle su menzionate norme del Regolamento IUC;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere a porre rimedio ai descritti errori, così da rendere organica e concretamente applicabile la disciplina regolamentare in tema di dichiarazione TARI, attraverso la modifica del testo dei seguenti articoli contenuti nel CAPO IV "Disciplina Normativa per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARI", così come esplicitato ed evidenziato con carattere grassetto nel punto 1) del deliberato:

55 - Esenzioni, riduzioni e agevolazioni;

60 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni;

67 - Contenuto e presentazione della dichiarazione;

Visto l'articolo 3, comma 2, della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (c.d. lo Statuto dei diritti dei contribuenti), il quale dispone "*2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.*";

Visto l'articolo 10 della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (c.d. lo Statuto dei diritti dei contribuenti), il quale dispone che i rapporti tra contribuente e amministrazione debbono essere improntati al principio di collaborazione e buona fede, nonché che non è sanzionabile il contribuente in caso di incertezza causata dal comportamento della medesima amministrazione;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere reso dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 26/07/2018;

Visto il D.Lgs.n. 267/2000 - Testo Unico degli EE.LL. e s.m.i.;

Visto il Vigente Statuto comunale;

Visti i pareri sulla presente proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i.:

- dal Dirigente del Settore Tributi e fiscalità locale in ordine alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Settore Servizi Economico-Finanziari in ordine alla regolarità contabile.

con voti unanimi: FAVOREVOLI N. 21 (LA PRESIDENTE - IL SINDACO - PATTI - MARIANO - MOLENDINI - MURRI - SPAGNOLO - RIA - ROTUNDO - TORRICELLI - NUZZACI - FRAGOLA - GIANNOTTA - DE MATTEIS - PASQUALINI - CALO' - FINAMORE - VALENTE - MARTINI - MONTICELLI - MESSUTI)

DELIBERA

1. Di modificare, per i motivi di cui in premessa, il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/03/2018, come di seguito indicato:

ESENZIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 55

Esenzioni, riduzioni e agevolazioni

ESENZIONI

1. Non sono soggette al tributo le seguenti fattispecie, oltre a quelle già previste negli articoli precedenti:
 - 1.1. I locali che non possono produrre rifiuti o per loro natura (rientrano in tale ambito i locali situati in luoghi impraticabili o interclusi o in stato di abbandono, o ancora non soggetti a manutenzione, ovvero soffitte, ripostigli, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza, o inagibili) o per l'uso cui sono stabilmente destinate, centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, forni di cottura, saune limitatamente alla superficie destinata a tale attività, ecc.);
 - 1.2. I locali che si trovano in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio gli alloggi non allacciati ai servizi a rete, in stato di degrado, non arredati e privi di suppellettili; alloggi con interventi di ristrutturazione che li rendono inagibili e inabitabili limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile, da comprovare con apposita documentazione, quale ad esempio il certificato reso dai soggetti gestori delle utenze domestiche attestante la cessazione della fornitura per l'immobile per il quale si richiede l'esenzione;
 - 1.3. Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili che non siano operative;
 - 1.4. Locali di civile abitazione che sono posti interamente in ristrutturazione e i cui detriti o materiale di cantiere vengono consegnati alle ditte/imprese addette ai lavori;
 - 1.5. Gli edifici limitatamente alla parte adibita al culto di qualsiasi professione religiosa, sono esclusi, in ogni caso, i locali delle eventuali annesse abitazioni di persone aventi rapporto con esso ed ogni altro locale annesso destinato ad attività ricreative, culturali, ecc;
 - 1.6 Gli immobili occupati dal Comune.
 - 1.7. I fabbricati rurali strumentali per scopi agricoli ed attività connesse, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Unica (IMU);
 - 1.8. Immobili per i quali è stato disposto lo sgombero coattivo per inagibilità dalla data dell'evacuazione;
 - 1.10. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

RIDUZIONI

2. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20 %, a condizione che l'immobile non sia occupato da altri soggetti facenti o meno parte del nucleo familiare anagrafico, salvo quanto previsto al successivo punto 4;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Unica (IMU): riduzione del 30 %;
 - d) abitazioni tenute a disposizione non ad uso stagionale, purché non risultino persone residenti nella stessa abitazione: riduzione del 20%;
 - e) il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Fermo restando che i possessori o detentori di immobili soggetti a tassazione sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed assimilati al più vicino punto di conferimento/ raccolta/ cassonetto, il tributo (TARI) è dovuto secondo la seguente gradazione:
 - a) In misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dell'immobile dal punto di raccolta supera i 500 m. (riduzione del 60% della tariffa);
 - b) In misura pari al 30% della tariffa, se la distanza dell'immobile dal punto di raccolta supera i 1.500 m. (riduzione del 70% della tariffa);
 - c) In misura pari al 20% della tariffa, se la distanza dell'immobile dal punto di raccolta supera i 3.000 m. (riduzione dell'80% della tariffa);
1. Utenze domestiche che utilizzano compostiere, il cui utilizzo venga comprovato e/o controllato dagli organi preposti: riduzione del 20% della parte variabile del tributo.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate si applicano su domanda dell'interessato e decorrono dal giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui al successivo art.67.

AGEVOLAZIONI

3. Sono esentati dal tributo i soggetti che versino nelle seguenti situazioni di grave disagio sociale ed economico:
 - a) le persone assistite in modo permanente dal Comune;
 - b) il nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 3.000,00, a condizione che nessuno dei suoi componenti sia proprietario ovvero titolare di diritti reali di godimento su immobile; a tal proposito non rappresenta causa di esclusione da tale agevolazione la proprietà, o la titolarità di diritti reali di godimento di terreni agricoli con reddito dominicale complessivo, riferito alla singola quota nell'ipotesi di contitolarità, fino ad € 30;
4. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente, sia compreso tra 3.000 ed euro 9.000,00 (euro novemila): riduzione del 50% del pagamento della sola parte variabile del tributo;
 - b) il nucleo familiare in cui siano presenti soggetti in situazioni di handicap, con carattere di permanenza e con invalidità al 100% con accompagnamento e con reddito ISEE relativo all'anno precedente inferiore o uguale ad euro 14.000,00 (euro quattordicimila): riduzione del 50% del pagamento della sola parte variabile del tributo;
 - c) utenze domestiche concesse in fitto a studenti universitari con regolare contratto di fitto registrato: riduzione del 20% della sola parte variabile della tariffa. A tal fine, gli studenti interessati dovranno presentare apposita istanza corredata dal certificato di iscrizione all'Università del Salento e dalla copia del contratto di fitto registrato.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo trovano applicazione, altresì, agli eredi del coniuge defunto non assegnatari dell'immobile adibito ad abitazione del coniuge convivente more uxorio; al coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio che resta nella disponibilità dell'altro coniuge, purché non siano titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su ulteriori immobili rispetto a quello che rappresenta la propria abitazione principale e a quello sul quale hanno quote di proprietà o di diritti reali di godimento, che restano nella disponibilità del coniuge superstite o del coniuge assegnatario della casa coniugale. Le agevolazioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. I residenti nel Comune hanno diritto alle agevolazioni anche in mancanza di specifica dichiarazione riferita alla composizione del nucleo familiare.
10. Le agevolazioni devono essere richieste annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, anche a mezzo CAAF che rilascia contestualmente il modello ISEE, entro il ~~31 marzo~~ **30 giugno** di ciascun anno a quello per il quale la richiesta viene formulata, consegnando tutta la documentazione utile al riconoscimento della stessa. Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, ogni operazione volta a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
11. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
12. Le riduzioni sono applicate anche a conguaglio, ovvero, tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate o tramite compensazione delle somme a credito con quelle dovute per lo stesso tributo o con altri componenti della IUC, ovvero con altre entrate compensabili a mezzo F24.
11. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 60

Cumulo di riduzioni e agevolazioni

- 1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni per lo stesso immobile, la riduzione complessiva non potrà superare il 60% della tariffa, salvo quanto stabilito dal comma 5, lett. b) e c), dell'art.589 del presente regolamento.

Art. 67

Contenuto e presentazione della dichiarazione

- 1. La dichiarazione deve essere presentata entro il ~~31 marzo~~ **30 giugno** dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ditta individuale, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - l'indirizzo PEC;
 - l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, corredata di relativa planimetria in scala sottoscritta da tecnico abilitato.
5. La dichiarazione, redatta su modelli predisposti dal Comune e da questo resi disponibili presso gli uffici o sul sito istituzionale, deve essere presentata direttamente al competente ufficio comunale o spedita a mezzo del servizio postale, inviata a mezzo posta elettronica certificata, o attraverso gli altri strumenti elettronici previsti dalla legge e dal Comune. Il contribuente riceve di ritorno, il protocollo attribuito alla denuncia dall'ufficio competente di convalida della stessa.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
8. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.
9. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14.

2. DI DARE ATTO che le modifiche apportate con la presente deliberazione al Regolamento di cui al precedente punto 1), entrano in vigore il 01/01/2018;

3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 13, comma 13bis, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i.;

4. DI DARE ATTO che il testo del Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale "IUC", così come modificato dalla presente deliberazione, è riportato in allegato sub "A" e trova applicazione in tutte le sue parti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la richiesta di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, all'unanimità dei Consiglieri presenti, con votazione espressa per alzata di

mano: PRESENTI N. 21 (LA PRESIDENTE - IL SINDACO - PATTI - MARIANO - MOLENDINI - MURRI - SPAGNOLO - RIA - ROTUNDO - TORRICELLI - NUZZACI - GIANNOTTA - DE MATTEIS - CALO' - FINAMORE - VALENTE - MARTINI - BATTISTA - MAZZOTTA - MONTICELLI - RUSSI - GUIDO)

DELIBERA

dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/00 la deliberazione, immediatamente eseguibile.

**I suddetti interventi sono integralmente riportati
nel resoconto stenotipico in atti**

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Dott.ssa Paola **POVERO**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Anna Maria **GUGLIELMI**

PER LA REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

DATA 20/07/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Emanuele **CARRATTA**

PER LA REGOLARITA' CONTABILE E L'ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

DATA 20/07/2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Salvatore **LAUDISA**

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

E' in pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale

Dal 2 AGO 2018 al 16 AGO 2018

Dichiarata esecutiva ex art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000

Lecce, 2 AGO 2018

L'Addetto al Servizio



IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Anna Maria **GUGLIELMI**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi

Dal.....al.....

Art. 124, co.1, D.Lgs. 267/00 e che contro la medesima non sono pervenute opposizioni

Lecce,

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Anna Maria **GUGLIELMI**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
In carta semplice per uso amministrativo

Dal Municipio, li 2 AGO 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Anna Maria **GUGLIELMI**

Allegato alla Delib.ne del C. C.
n. 95 del 31/07/2018

Allegato A


UFFICIO PRESIDENZA



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

“IUC”

Sommario

IUC

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 Natura e ambito di applicazione	5
Art. 2 Principi generali	5
Art. 3 Determinazione delle aliquote dei canoni e delle tariffe	6
Art. 4 Agevolazioni tributarie	6
Art. 5 Assistenza al cittadino	6
Art. 6 Dichiarazioni e comunicazioni	6
Art. 7 Norma di rinvio	7
CAPO II CONTROLLI - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO.....	8
Art. 8 Disciplina dei controlli	8
Art. 9 Poteri istruttori dell'ente e accertamento in base a presunzioni semplici	9
Art. 10 Notificazione	10
SANZIONI, INTERESSI E RIMBORSO	10
Art. 11 Sanzioni amministrative	10
Art. 12 Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione.....	10
PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI LA	
TUTELA CAUTELARE	11
Art. 13 Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo	11
Art. 14 Riscossione della sanzione	11
Art. 15 Violazioni sanzionabili	11
Art. 16 Interessi	12
CAPO III RISCOSSIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI RISCOSSIONE	
VOLONTARIA E COATTIVA.....	12
Art. 17 Oggetto	12
Art. 18 Limiti di esenzione	13
Art. 19 Decadenza e prescrizione.....	13
Art. 20 Gestione della riscossione – Modalità e termini di versamento.....	14
Art. 21	
Rimborso.....	14
Art. 22 Il funzionario responsabile	15
Art. 23 Rateazione	15
Art. 24 Imputazione dei pagamenti	16
Art. 25 Difesa e rappresentanza	16
COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI.....	17
Art. 26 Oggetto	17
Art. 27 Compensazione verticale	17
Art. 28 Competenza sulla dichiarazione di compensazione	17
CAPO IV DISCIPLINA NORMATIVA PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE	
SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI – TARI.....	18
DISPOSIZIONI GENERALI.....	18

Art. 29 Oggetto del Regolamento	18
Art. 30 Gestione, classificazione dei rifiuti e definizioni	18
Art. 31 Rifiuti sanitari non pericolosi	19
Art. 32 Rifiuti cimiteriali	20
Art. 33 Imballaggi	20
Art. 34 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	21
Art. 35 Presupposto oggettivo	22
Art. 36 Presupposto soggettivo	22
Art. 37 Locali tassabili	23
Art. 38 Aree scoperte tassabili	24
Art. 39 Locali ed aree non utilizzate e inidoneità alla produzione di rifiuti	25
Art. 40 Esclusione dall'obbligo di conferimento	25
Art. 41 Unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta attività economica e professionale.....	25
Art. 42 Classificazione delle categorie di locali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti	25
DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO	26
Art. 43 Utenze	26
Art. 44 Superfici	26
TARIFFE	27
Art. 45 Costo di gestione	27
Art. 46 Determinazione della tariffa	27
Art. 47 Articolazione della tariffa	27
Art. 48 Periodo di applicazione del tributo	28
Art. 49 Tariffa per le utenze domestiche	28
Art. 50 Occupanti le utenze domestiche	29
Art. 51 Tariffa per le utenze non domestiche	29
Art. 52 Classificazione delle utenze non domestiche	30
Art. 53 Tributo giornaliero	30
Art. 54 Tributo provinciale	31
AGEVOLAZIONI: ESENZIONI E RIDUZIONI	31
Art. 55 Esenzioni, riduzioni e agevolazioni.....	31
Art. 56 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive	34
Art. 57 Rifiuti assimilati agli urbani.....	34
Art. 58 Gestione rifiuti speciali o pericolosi – Agevolazioni ed esclusioni	35
Art. 59 Gestione rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo.....	36
Art. 60 Cumulo di riduzioni e agevolazioni	36
VERSAMENTO – SOGGETTI OBBLIGATI	37
Art. 61 Avviso di pagamento – Versamento	37
Art. 62 Importi minimi	37
Art. 63 Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Scuole	37
Art. 64 Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Multiproprietà e centri commerciali integrati – parti comuni	38
Art. 65 Pluralità di attività	38
DICHIARAZIONE O DENUNCIA	38
Art. 66 Obblighi di dichiarazione	38
Art. 67 Contenuto e presentazione della dichiarazione	39
ALLEGATO A	41
ALLEGATO B C	43
CAPO V REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DISPOSIZIONI	

GENERALI	48
Art. 68 Oggetto	48
Art. 69 Presupposto oggettivo	48
Art. 70 Presupposto soggettivo	49
Art. 71 Aliquote	50
FABBRICATI	51
Art. 72 Definizione	51
BASE IMPONIBILE	51
Art. 73 Fabbricati delle categorie catastali A, B, C, D iscritti in catasto	51
Art. 74 Fabbricati in costruzione	52
Art. 75 Attribuzione della rendita	52
DISCIPLINA DELLE SINGOLE FATTISPECIE	53
Art. 76 Abitazione principale	53
Art. 77 Fabbricati rurali	54
Art. 78 Fabbricati inagibili o inabitabili e di interesse storico	56
Art. 79 Comodato d'uso gratuito e locazione a canone concordato	57
Art. 80 Parco eolico e fotovoltaico	58
ESENZIONI	58
Art. 81 Esenzioni	58
AREE FABBRICABILI	60
Art. 82 Definizione	60
BASE IMPONIBILE	61
Art. 83 Determinazione della base imponibile, buona fede del Contribuente, adeguamento automatico delle stime	61
Art. 84 Utilizzazione edificatoria dell'area – demolizione del fabbricato – interventi di restauro, ristrutturazione edilizia e urbanistica	62
Art. 85 Diritto di superficie costituito sull'area fabbricabile	62
TERRENI AGRICOLI	62
Art. 86 Definizione	62
BASE IMPONIBILE	63
Art. 87 Base imponibile	63
Art. 88 Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti	63
VERSAMENTO E SOGGETTI OBBLIGATI	64
Art. 89 Periodo di possesso dell'immobile	64
Art. 90 Versamenti – Termini e modalità	64
Art. 91 Importi minimi	65
Art. 92 Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: immobili compresi in un fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa (L. 296/2006)	65
Art. 93 Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: titolari di un contratto di locazione finanziaria-leasing	66
Art. 94 Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Cooperative edilizie	66
Art. 95 Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Diritti reali di godimento a tempo parziale	66
Art. 96 Errati versamenti e conseguenti regolazioni contabili	66
DICHIARAZIONE	67
Art. 97 Dichiarazione	67
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	68

Art. 98 Norme di rinvio	68
CAPO VI TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DISPOSIZIONI GENERALI.....	69
Art. 99 Ambito di applicazione	69
Art. 100 Presupposto oggettivo	69
Art. 101 Presupposto soggettivo – ipotesi di omesso versamento	69
Art. 102 Soggetto attivo	70
Art. 103 Base imponibile	70
Art. 104 Determinazione delle aliquote	70
Art. 105 Indicazione analitica dei servizi indivisibili	71
VERSAMENTI E DICHIARAZIONI.....	72
Art. 106 Modalità e termini di versamento	72
Art. 107 Somme di modesto ammontare	73
NORME TRANSITORIE E FINALI.....	73
Art. 108 Norma antielusiva	73
Art. 109 Adeguamenti formali interni	74
Art. 110 Entrata in vigore	74
Art. 111 Trattamento dei dati personali	74

IUC

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Natura e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è fonte di autonomia costituzionale nel quadro degli artt. 3, 23, 53, 97, 114, 117 comma 6, 118, 119 della Costituzione. Esso disciplina la gestione dell'Imposta Unica Comunale del Comune di LECCE, ivi comprese le attività di accertamento, rimborso, riscossione, elaborato in funzione del diritto all'informazione e alla buona fede del Contribuente, e nel perseguimento dell'adequatezza, differenziazione e sussidiarietà dei processi amministrativi della fiscalità locale.
2. L'Imposta Unica Comunale, così come istituita e disciplinata dall'art. 1, commi da 639 e ss, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI).
3. La struttura del presente Regolamento in un Testo Unificato è legittimata dall'art. 5 comma 1 della L. 212/2000, in attuazione degli artt. 114 e 119 della Costituzione, e del D.lgs 446/1997.
4. Per quanto non esplicitamente disciplinato, trova applicazione ogni altra disposizione costituzionalmente compatibile con i principi di autonomia del Titolo V della Costituzione, indipendentemente se derivante da legge statale o regionale, da atti normativi non abrogati per effetto della delegificazione prevista dall'art. 149 del D.Lgs. 267/2000, da norme regolamentari comunali sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sui servizi e sulla contabilità, da note, risoluzioni o atti ministeriali o di Agenzie o di Autorità amministrative indipendenti.

Art. 2

Principi generali

1. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune, nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il Contribuente/cittadino, improntato alla tutela della sua buona fede, delle sue legittime aspettative e dei suoi diritti in condizioni di parità e di ragionevolezza con l'amministrazione finanziaria.
2. Il Comune deve improntare la sua azione per dare concreta attuazione alle disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti di cui alla legge 27/7/2000 n. 212. Al tal fine riconosce espressamente applicabili tutte le disposizioni della citata legge, con particolare riguardo a quelle ivi contenute negli artt. 5-6-7-10-11, che non siano incompatibili con l'ordinamento ed i poteri del Comune e con le successive leggi speciali in materia.

Art. 3

Determinazione delle aliquote dei canoni e delle tariffe

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe riferite alle entrate di cui la IUC si compone, compete al Consiglio Comunale, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge e dall'ordinamento locale che disciplina appositamente la singola entrata, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico del bilancio.
2. La deliberazione di approvazione della misura di ciascuna entrata applicabile per ciascun anno, deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento. In caso non venga adottata alcuna determinazione trovano applicazione le misure già in vigore nell'esercizio precedente, fatta salva ogni diversa disposizione di legge. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. Le determinazioni di natura tributaria non hanno effetto retroattivo.

Art. 4

Agevolazioni tributarie

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni, esenzioni.
2. Nel caso in cui leggi successive all'approvazione delle agevolazioni ne prevedano di ulteriori ovvero dispongano interventi di favore verso il contribuente le stesse sono applicate con decorrenza immediata, fatto salvo quanto stabilito dalla stessa disposizione di legge.
3. Qualora per la concessione dell'agevolazione fosse richiesta l'esibizione di atti o documenti ovvero diverse certificazioni, in luogo delle stesse sono ammesse dichiarazioni sostitutive rese nelle forme di legge. Tuttavia la documentazione deve essere esibita nelle forme, nei modi e nei tempi stabiliti dall'ufficio di riferimento, pena l'esclusione dall'agevolazione ovvero la mancata concessione della stessa.

Art. 5

Assistenza al cittadino

1. Il Comune, al fine di agevolare il cittadino nella gestione del proprio dovuto, presta regolare servizio di assistenza presso l'ufficio tributi, istituendo apposite giornate di ascolto e strumenti di comunicazione ed assistenza telematica, con accesso dalla propria sezione on line alle aree di comunicazione istituite.
2. Il Comune per agevolare il Contribuente può stipulare apposite convenzioni con avvocati, commercialisti, tributaristi, ragionieri iscritti all'albo, CAF.

Art. 6

Dichiarazioni e comunicazioni

1. Le comunicazioni o dichiarazioni possono essere presentate all'ufficio mediante lettera raccomandata. In questo caso si considerano presentate nel giorno di accettazione da parte dell'ufficio postale.
2. Trovano applicazione le disposizioni normative di cui all'articolo precedente "Assistenza al cittadino".
3. Nel rispetto delle norme di legge sulla riservatezza e certezza della provenienza degli atti, è attivato un sistema di ricevimento delle stesse dichiarazioni o comunicazioni, mediante comunicazione via fax, telefonica, informatica, multicanale, ed ogni altro mezzo che ne consenta un valido ricevimento.

4. Il Comune può reperire i dati catastali utili allo svolgimento della propria attività grazie al sistema di fruizione e circolazione degli stessi dati gestito dall'Agenzia del Territorio.
5. Il soggetto gestore delle entrate comunali può, con apposite convenzioni, affidare ad altri gestori i servizi pubblici, oppure a soggetti privati in aggiunta alle funzioni che esercita, la distribuzione di materiale informativo, di moduli di dichiarazione, la stessa materiale raccolta delle dichiarazioni o comunicazioni rilevanti, quando ciò realizzi una migliore informazione ed una semplificazione degli adempimenti per i cittadini.
6. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
7. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
8. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
9. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU¹.
10. Il contenuto e la forma della dichiarazione riferita ad ogni componente la IUC è disciplinato nel Titolo allo stesso dedicato.

Art. 7

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. A tal proposito, tutte le modificazioni o integrazioni normative apportate alla IUC o alle sue componenti, che si riflettono anche sulla applicazioni delle componenti tariffarie, si intendono automaticamente recepite nel presente regolamento comunale purché abbiano un grado di dettaglio che ne renda possibile l'applicazione senza la necessità di alcuna deliberazione di adattamento, con conseguente integrazione espressa del presente testo normativo.

¹ Art.1, comma 687, Legge stabilità 2014

CAPO II CONTROLLI

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 8 Disciplina dei controlli

1. Mediante motivato avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, o di altro atto impositivo, il Comune:
 - Provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
 - Provvede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
 - Provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
 - Recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
 - Applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.
2. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione, comunque prevista, è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti (ex art. 1, comma 87, della Legge 549/1995 e art.3, D.Lgs. n.38 del 1993). Tali atti possono altresì essere sottoscritti con firma digitale ed inviati a mezzo di posta certificata a tutti i contribuenti, nel rispetto delle norme del D.Lgs. 7 Marzo 2005, n.82 (C.d. C.A.D.).
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, o con posta elettronica certificata, un apposito avviso².
4. Il Comune provvede alla notifica degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio con o senza contestuale irrogazione delle sanzioni entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati³.
5. Entro gli stessi termini di cui al comma precedente devono essere irrogate o contestate le sanzioni amministrative tributarie. Le stesse possono essere irrogate al contribuente contestualmente agli avvisi di accertamento suddetti, con applicazione dei relativi interessi, spese di procedura e di notifica⁴.
6. L'avviso di accertamento deve contenere:
 - Gli estremi identificativi del contribuente destinatario dell'atto;
 - Gli elementi di fatto cui si riferisce la pretesa tributaria;
 - Le tariffe applicate;
 - L'ammontare delle somme dovute a titolo di tributo, sanzioni, interessi, spese, maggiorazione, ed ogni altro elemento utile all'individuazione del totale dovuto;
 - Indicazione del responsabile del procedimento;
 - Termini e modalità di presentazione del reclamo/mediazione;
 - Indicazione del termine di 60 giorni per usufruire del pagamento della sanzione in misura ridotta, ove previsto dalla legge;
 - Motivazione alla base dell'emissione dell'atto;

² Art. 1, comma 161, L. 27.12.2006, nr 296

³ Art. 1, comma 161, L. 27.12.2006, nr 296

⁴ Art. 1, comma 161, L. 27.12.2006, nr 296

- Estremi della notifica;
 - Sottoscrizione del funzionario responsabile.
7. Il funzionario responsabile avrà cura di assumere tutte le iniziative utili al potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze, dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio, ecc..
 8. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive a quelle oggetto di recupero.

Art. 9

Poteri istruttori dell'ente e accertamento in base a presunzioni semplici

1. Per l'espletamento dell'attività di controllo, gli uffici competenti, possono esercitare i poteri istruttori volti a chiarire la posizione tributaria del cittadino.
2. Gli uffici competenti al fine dell'esercizio di tali poteri istruttori, con atto motivato, possono:
 - a) Invitare i cittadini a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti. Le richieste fatte dall'ufficio e le risposte ricevute devono risultare da apposito processo verbale sottoscritto anche dal cittadino o dal suo rappresentante i quali hanno diritto ad averne una copia.
 - b) Inviare ai cittadini questionari, redatti su appositi stampati, relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, con invito a restituirli compilati e firmati. I questionari dovranno essere restituiti compilati nel termine di 60 giorni dalla richiesta. In caso di mancata restituzione o compilazione, o qualora questa ultima sia incompleta o infedele trova applicazione la sanzione amministrativa come risultato del combinato disposto degli articoli di cui al presente Titolo.
 - c) Invitare i cittadini ad esibire atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti.
3. Qualora il cittadino non fornisca, nei termini, i dati e le notizie richieste, ovvero non presenti gli atti richiesti, l'Amministrazione può procedere ad effettuare l'accertamento in base a presunzioni semplici, aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 c.c., tra le quali⁵:
 - Rilevazioni per analogia: determinazione della superficie di un locale sulla base delle dimensioni di un altro locale soprastante o sottostante o adiacente (si pensi alle ville a schiera);
 - Rilevazioni induttive: determinazione della superficie sulla base delle dimensioni esterne del fabbricato.

Resta ferma la possibilità per il contribuente di contestare le conclusioni a cui è giunto il Comune fornendo prova contraria.
4. Ai fini TARI, con riferimento alla individuazione della superficie oggetto di accertamento, trova altresì applicazione quanto previsto nell'apposito Titolo.

⁵ Art. 1, comma 694, legge di stabilità 2014

Art. 10

Notificazione

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al cittadino, può essere effettuata direttamente dall'ufficio comunale o con l'invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata, ovvero avvalendosi dell'ufficiale giudiziario, del messo comunale appositamente nominato, secondo le procedure di cui agli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile che hanno efficacia generale.
2. Se il cittadino è presente di persona presso i locali dell'ufficio comunale, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.
3. La notifica degli atti impositivi si ritiene efficace e quindi interrompe i termini di decadenza, per la Pubblica Amministrazione, nel momento in cui questa compie tutte le formalità prescritte dalla legge e poste a suo carico, che si esauriscono nella consegna degli avvisi al soggetto competente alla notifica. La data di ricezione degli atti impositivi è rilevante per il contribuente/destinatario, decorrendo da essa i termini per la proposizione del ricorso.
4. Per la notifica degli atti impositivi, degli atti di invito al pagamento e di quelli relativi alle procedure esecutive delle entrate tributarie ed extratributarie il comune può avvalersi di più messi notificatori nominati con provvedimento formale dal dirigente dell'ufficio competente, nel rispetto delle procedure di cui al comma 158 dell'art. 1 della l. 296/2006.

SANZIONI, INTERESSI E RIMBORSO

Art. 11

Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, e in sanzioni accessorie che sono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
3. L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi.

Art. 12

Criteri per la determinazione della responsabilità solidale per il pagamento della sanzione

1. Per autore della violazione si presume, fino a prova contraria, chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.
2. Obbligati in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata sono la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione, salvo il diritto di regresso, secondo le disposizioni vigenti.
3. Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta.
4. Quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI LA TUTELA CAUTELARE

Art. 13

Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo

1. Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, sono di norma irrogate contestualmente agli atti impositivi di contestazione della violazione, e pertanto ne seguono regole e sorte.
2. Nell'atto sono indicati i fatti attribuiti al trasgressore, le norme applicate, la tipologia e l'entità delle sanzioni applicate. L'atto contiene altresì, l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente e, infine, l'indicazione dell'organo giurisdizionale al quale proporre l'impugnazione.
3. E' ammessa l'adesione del contribuente con il pagamento della sanzione ridotta disposta dalla legge di riferimento e dal presente regolamento, contestualmente al pagamento del tributo, se dovuto, e degli interessi calcolati sullo stesso.
4. Non si applica l'adesione di cui al comma 3 nel caso in cui le sanzioni si riferiscano all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

Art. 14

Riscossione della sanzione

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.
2. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento giurisdizionale.
3. Le sanzioni disciplinate non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 15

Violazioni sanzionabili

IUC

Violazioni	Sanzione
Omessa presentazione dichiarazione	100% del tributo non versato con un minimo di € 50
Infedele dichiarazione	50% del tributo non versato con un minimo di € 50
Mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti (compresi i questionari, anche nel caso di mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele) entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso	€ 100
Omesso/parziale versamento	30% di ogni importo non versato

1. Con particolare riferimento alle ipotesi di mancato pagamento del tributo o di parte dello stesso, ovvero di ritardato pagamento, la sanzione disposta è comunque applicata anche se in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della posizione del contribuente, risulti un credito a favore dello stesso, sempre che il tributo sia dovuto.
2. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo:
 - non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al comma 1. è pari allo 0,1% per ciascun giorno di ritardo;
 - non superiore a 30 giorni, la sanzione di cui al comma 1. è pari all'1,5%;
 - non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al comma 1. è pari all'1,67%;
 - dal 90° giorno fino ad un anno la sanzione è pari al 3,75%.

Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

3. In caso di presentazione di dichiarazione tardiva si applicano le sanzioni previste dall'art. 13, comma 1, lett.c, del D. Lgs. 472/1997.
4. Le sanzioni per omessa o infedele denuncia sono ridotte ad un terzo nell'ipotesi in cui il contribuente presti acquiescenza e provveda al pagamento del dovuto entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impositivo.
5. In caso di mediazione, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 7, D.Lgs. n. 546/1992, le sanzioni per omessa o infedele denuncia si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.
6. Le violazioni puramente formali non producono sanzioni.

Art. 16 Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso di interesse legale fissato con decreto del Ministero delle Finanze.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

CAPO III

RISCOSSIONE E GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA

Art. 17 Oggetto

- 1.
2. Il Comune gestisce in proprio la riscossione delle entrate comunali, ai sensi dell'art. 149 D.Lgs 267/2000 e dell'art. 36 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388.
3. La riscossione coattiva in proprio può essere effettuata a mezzo ruolo e anche per mezzo dell'ingiunzione fiscale, così come disciplinata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, e successive disposizioni ovvero con l'adozione del rito ordinario secondo le norme del codice di rito.
4. Non è concessionario della gestione di un entrata, ai sensi dell'art. 53 del D.Lg. 446/97, il soggetto terzo che supporta gli uffici comunali nell'attività di controllo ed istruzione dei procedimenti.

Art. 18

Limiti di esenzione

1. Si intendono quali limiti di esenzione per versamenti dei tributi comunali valutati di modica entità, gli importi fino ai quali il versamento non è ripetibile dal contribuente.
2. Gli importi sono stabiliti sulla base delle modalità previste per i pagamenti, degli obblighi dei contribuenti, delle spese di riscossione, degli adempimenti a carico dell'ente, del vantaggio economico della riscossione.
3. Per i casi nei quali il pagamento deve avvenire a seguito di denuncia del soggetto passivo sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

Tributi	Limiti di esenzione
IMU	€ 12
TARI con esclusione della tassa giornaliera	€ 12
TASI	€ 12

Detti limiti di esenzione sono intesi autonomamente per ogni singolo tributo e per singola annualità.

4. Per i casi nei quali il pagamento del tributo viene richiesto a seguito di controlli da parte degli uffici comunali, sono fissati i seguenti limiti di esenzione:

Tributi	Limiti di esenzione
IMU	€ 30
TARI con esclusione della tassa giornaliera	€ 30
TASI	€ 30

Detti limiti si intendono individuati nell'importo complessivo di imposta, sanzioni ed interessi.

5. Non si procederà al recupero coattivo delle entrate di importo inferiore ad € 30,00, comprensivo di sanzioni ed interessi. Tuttavia, la Giunta Comunale si riserva la facoltà di non procedere al recupero coattivo qualora l'entità delle entrate sia inferiore alle spese necessarie per la loro riscossione.
6. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, per tributi comunali o sanzioni amministrative, è consentita al funzionario responsabile del servizio, o all'ufficiale della riscossione di concerto con l'ufficio di competenza, la valutazione dell'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico.

Art. 19

Decadenza e prescrizione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161 della L.296/2006 gli enti locali, relativamente ai tributi di loro competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o

irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D. Lgs. n. 472/1997 e succ. modificazioni⁶.

3. In tema di riscossione di tributi locali, si applica il termine di prescrizione decennale, a decorrere dalla data di notifica della cartella di pagamento o ingiunzione di pagamento, divenute definite per mancata impugnazione⁷.

Art. 20

Gestione della riscossione – Modalità e termini di versamento

1. La riscossione delle entrate proprie è effettuata con l'ausilio di tutte le modalità di velocizzazione dei pagamenti che assicurano la più ampia disponibilità di mezzi di pagamento e di punti di incasso nonché l'immediata trasmissione all'ente dei dati inerenti il versamento senza comportare oneri aggiuntivi per il cittadino.
2. Le modalità di pagamento relative ad ogni tributo che compone la IUC sono disciplinate nella relativa sezione normativa.
3. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo – (L. 296/2006).
4. La riscossione della IUC può essere disposta anche con l'invio di un modello di pagamento unico, se tale modalità non è in contrasto con la normativa vigente che disciplina l'entrata.

Art. 21

Rimborso

1. Il Contribuente può presentare al Comune istanza di rimborso delle somme versate e non dovute, o versate in eccedenza.
2. L'istanza di rimborso deve essere presentata entro cinque anni dalla data di pagamento, ovvero da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. La somma di recupero da parte del Contribuente delle somme può derivare:
 - Da un autonomo convincimento dell'erronea liquidazione della tassa;
 - Dalla comunicazione dell'ente impositore a seguito del controllo della denuncia;
 - Da una decisione definitiva in sede contenziosa;
 - Da ulteriori riscontri oggettivi.
4. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate vanno applicati gli interessi nella misura di cui all'articolo 17 e decorrono dalla data dell'eseguito versamento.
5. In caso di rigetto dell'istanza di rimborso o nel caso in cui trascorrono i 180 giorni senza risposta da parte dell'ente, il Contribuente potrà ricorrere alla Commissione tributaria competente territorialmente.
6. Il comune procede ad effettuare il rimborso delle entrate a partire da € 12,00.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

⁶ Ai sensi dell'art. 149 c.p.c. la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto, cfr. Corte Cost. sent. 20-26 novembre 2002 n. 477.

⁷ cfr. Corte di Cassazione, sentenza 11.11.2016, N.23044; Cass. N.5060/2016; Cass. N.4338/2014;

8. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-Comune, si applica la procedura di cui al comma 725 dell'art. 1 della Legge di Stabilità, n.147/2013.
9. Tale procedura trova applicazione anche nell'ipotesi in cui il contribuente abbia erroneamente versato il dovuto di spettanza del Comune allo Stato, e abbia anche provveduto alla regolarizzazione della propria posizione nei confronti del comune con successivo versamento.

Art. 22

Il funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile di ciascun tributo, designato dal Comune, cura l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata tributaria a lui affidata, ed in particolare:
 - a) controlla il corretto adempimento delle obbligazioni cui sono tenuti i cittadini per effetto di norme di legge, o di regolamenti comunali;
 - b) sottoscrive gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni e qualsiasi altro atto di recupero;
 - c) sottoscrive i provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui all'art. 2 del R.D. n. 639/1910, qualora non vi sia un apposito ufficiale della riscossione o uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art.42 del D. Lgs. n. 112/1999;
 - d) cura ogni atto del procedimento e tiene i rapporti con i cittadini interessati secondo l'art. 4 della L. 241/90 qualora non vi sia un apposito ufficiale della riscossione o responsabile dell'ufficio legale che in tal caso si occupa anche della gestione di tali rapporti;
 - e) esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione e al responsabile legale, qualora non vi fossero e cura tutte le attività per la gestione del recupero del credito compresa la fase esecutiva mobiliare ed immobiliare, ove occorra anche con l'ausilio di soggetti privati, competenti per professionalità e mezzi, a coordinare con continuità le attività di riscossione sia nella fase monitoria che in quella esecutiva;
 - f) gestisce il contenzioso dell'ente qualora non vi sia altro soggetto a ciò preposto ed è abilitato alla rappresentanza in giudizio dell'ente;
 - g) sono escluse invece le attribuzioni e le prerogative di cui all'art. 107 del D. Lgs 267/2000 che sono di competenza del responsabile del servizio finanziario (contabilità generale, bilancio e finanze).

Art. 23

Rateazione

1. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene informato il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

2. Le somme complessivamente dovute, per effetto di atti di accertamento notificati al contribuente, possono essere versate anche ratealmente. La ripartizione del pagamento della somme dovute in rate dipende dalla entità della somma rateizzata, così come di seguito indicato:

- Fino a € 500,00 nessuna rateazione
- da € 500,01 a € 1.000,00 fino a un massimo di dieci rate
- da € 1.000,01 a € 2.500,00 fino a un massimo di diciotto rate
- da € 2.500,01 a € 5.000,00 fino a un massimo di ventiquattro rate mensili
- da € 5.000,01 a € 15.000,00 fino a un massimo di trentasei rate mensili
- da € 15.000,01 a € 25.000,00 fino a un massimo di quarantotto rate mensili
- da € 25.000,01 a € 50.000,00 fino a un massimo di sessanta rate mensili
- oltre € 50.000,00 rate non inferiori a € 1.000,00

L'importo minimo di ogni singola rata non potrà comunque essere inferiore ad € 100,00.

3. Se l'importo di cui si chiede la rateizzazione è superiore a € 20.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi e avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
4. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non continuative, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo dell'intero debito residuo diventa immediatamente soggetto a procedura coattiva, ovvero, nelle ipotesi in cui la garanzia è stata prestata, l'ufficio tributi è autorizzato ad escutere la garanzia stessa per l'intero debito residuo.

Art. 24

Imputazione dei pagamenti

1. Se il contribuente è debitore di rate scadute il pagamento non può essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le indennità di mora.
2. Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione è fatta, rata per rata, iniziando dalla più remota.
3. Per quanto non è regolato dal presente articolo o da ulteriori disposizioni comunali si applicano le norme degli artt. 1193 e 1194 del Codice Civile.

Art. 25

Difesa e rappresentanza

1. Il comune sta in giudizio davanti alle commissioni tributarie mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 11 del D.Lg. 546/92.
2. La rappresentanza processuale può essere delegata al funzionario responsabile del tributo.
3. Il comune, nei giudizi di opposizione davanti al Giudice ordinario, sta in giudizio mediante l'organo di rappresentanza previsto dal proprio ordinamento.

COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

Art. 26

Oggetto

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme del presente capo. .
2. Il credito per il quale il contribuente propone istanza di compensazione deve essere certo, liquido ed esigibile, ovvero derivante da un atto dell'ufficio o da una pronuncia del giudice tributario.

Art. 27

Compensazione verticale

1. Il Contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo degli anni precedenti, senza interessi , purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il Contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare una istanza al funzionario responsabile dell'entrata, su modelli all'uopo predisposti e messi a disposizione dal comune, contenente almeno i seguenti elementi:
 - Generalità e codice fiscale del Contribuente;
 - Istanza di autorizzazione alla compensazione del credito;
 - Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - L'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
 - L'affermazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza, o l'indicazione della domanda in cui sono state esposte.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 28

Competenza sulla dichiarazione di compensazione

1. Le istanze di autorizzazione alla compensazione previste nel presente capo sono indirizzate al funzionario responsabile del tributo sul quale si intende effettuare la compensazione. In caso di invio ad ufficio incompetente, questo trasmette la documentazione ricevuta al funzionario competente.
2. Il funzionario responsabile del tributo procede all'esame dell'istanza di compensazione entro 180 giorni dalla presentazione della stessa dandone comunicazione al contribuente.

CAPO IV

DISCIPLINA NORMATIVA PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato dal Comune di Lecce per disciplinare l'applicazione della TARI, Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, ad integrazione di quanto disposto dall'art. 1, commi dal 639 al 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Il tributo è applicato con tariffe differenziate secondo le categorie d'uso, e con agevolazioni calmierate sul tessuto socio-economico del territorio.
3. Il Regolamento fa riferimento in modo particolare ai seguenti aspetti:
 - Individuazione delle fattispecie imponibili;
 - Classificazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti tassati con la stessa tariffa;
 - Individuazione delle fattispecie che hanno diritto alle agevolazioni;
 - Criteri di determinazione delle tariffe da applicare.
4. L'entrata disciplinata con il presente Regolamento, ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, dell'art. 1, Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i..

Art. 30

Gestione, classificazione dei rifiuti e definizioni

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle disposizioni previste nel presente regolamento, nonché da ogni norma regolamentare del Comune, che disciplina il ciclo di gestione dei rifiuti.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle spiagge marittime e lacuali, sulle rive dei corsi d'acqua;

- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il Comune non li abbia assimilati ai rifiuti urbani nel rispetto della normativa vigente:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, nonché dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
6. Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, così come definiti ed individuati, è sottratto alla privativa comunale e devono obbligatoriamente smaltiti dal produttore irli in proprio; come tali sono esenti dal pagamento del tributo. I produttori di tali rifiuti dovranno fornire prova al Comune dello smaltimento in proprio degli stessi esibendo il contratto con la ditta di smaltimento, nonché l'inerente documentazione contabile, così come meglio specificato nell'articolo all'uopo dedicato.

Art. 31

Rifiuti sanitari non pericolosi

1. Sono assimilati agli urbani i rifiuti non pericolosi provenienti dall'esercizio di attività sanitarie, quali:
- Rifiuti derivanti dalla preparazione di pasti provenienti dalla cucina e dall'attività di ristorazione;
 - Residui di pasti provenienti dai reparti di degenza, esclusi quelli dei reparti dedicati a patologie infettive;
 - Vetro;
 - Carta;
 - Cartone;
 - Plastica;
 - Metalli;
 - Imballaggi primari e secondari;
 - Materiali ingombranti da conferire in raccolta differenziata e gestiti dal Comune;
 - Tutti i rifiuti gestiti in autonomia dal Comune;
 - Lenzuola monouso;
 - Spazzatura in senso generico;
 - Indumenti monouso;
 - Rifiuti provenienti da attività di giardinaggio;
 - Assorbenti igienici anche non puliti non provenienti da reparti di degenza per la cura di patologie infettive;

- Gessi ortopedici e bende non provenienti da reparti di degenza per la cura di patologie infettive;
 - Contenitori e sacche delle urine.
2. I rifiuti elencati, in quanto assimilati agli urbani sono sottoposti a tassazione ⁸

Art. 32 **Rifiuti cimiteriali**

1. Sono considerati urbani i rifiuti provenienti da attività cimiteriali, come:
 - Materiali lapidei;
 - Materiali inerti (pietrisco, sabbia, ghiaia);
 - Terre di scavo, smurature e similari;
 - Oggetti metallici contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione, o asportate prima di tali processi;
 - Ogni altro rifiuto proveniente da tale attività.
2. La gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti cimiteriali avviene nel rispetto delle modalità disciplinate dal D.P.R. 15/07/2003 n.254.

Art. 33 **Imballaggi**

1. L'imballaggio è il prodotto composto da materiali di diversa natura adibito al contenimento, alla protezione, alla manipolazione, alla presentazione e alla consegna di determinate merci che vanno dalle materie prime al prodotto finito. Sono imballaggi anche gli articoli a perdere che sono utilizzati per le medesime finalità.
2. L'imballaggio si distingue in:
 - a) Imballaggio per la vendita o imballaggio primario: concepito come unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore; tale tipo di imballaggio è il rifiuto che maggiormente proviene dagli insediamenti abitativi;
 - b) Imballaggio multiplo o secondario: concepito per raggruppare nel punto vendita un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia venduto all'utente o al consumatore finale, o che venga utilizzato solo per meglio disporre le unità di vendita. Questa tipologia di imballaggio se rimosso dal prodotto non ne altera le caratteristiche; è un rifiuto che proviene dagli insediamenti abitativi e da superfici di attività economiche (per esempio i cartoni contenenti diverse bottiglie di latte o acqua);
 - c) Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: concepito in modo da evitare o agevolare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita o di imballaggi secondari, nonché di evitare danni connessi al trasporto; sono esclusi da questa categoria i container per trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei. Tale tipo di imballaggio è un rifiuto che proviene maggiormente dalla superficie di attività economiche (per esempio scatolone che contiene più cartoni che raggruppano bottiglie di latte).
3. Il costo per lo smaltimento degli imballaggi è ripartito tra i produttori (fornitori, fabbricanti, trasformatori e importatori di imballaggi vuoti) e gli utilizzatori (commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti e importatori di imballaggi pieni).
4. E' vietato:
 - a) Lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio;
 - b) Il conferimento nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualunque natura. Gli imballaggi secondari che non vengono restituiti agli utilizzatori – come definiti

⁸ Cassazione 12 giugno 2009 n. 13711

al comma precedente – dal commerciante al dettaglio, possono essere conferiti al servizio di smaltimento urbano in regime di raccolta differenziata⁹.

5. Non sono gestiti in regime di privativa gli imballaggi speciali pericolosi classificati secondo il codice CER.

Art. 34

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno, inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (UE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (UE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

⁹ Cassazione Sentenza 9 Giugno 2017, n. 14414

Art. 35
Presupposto oggettivo

1. Il presupposto oggettivo dell'applicazione del tributo, conformemente a quanto previsto dall'art.1, comma 641 della Legge n.147/2013, è rappresentato dal possesso, o detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, che insistono interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Lecce, in cui si svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
3. Ai fini dell'esistenza del presupposto oggettivo non è rilevante l'effettivo utilizzo del servizio, bensì l'idoneità dell'immobile alla produzione del rifiuto, sia esso domestico o speciale assimilato all'urbano, conferibile in quanto tale al servizio pubblico di raccolta; la fruibilità del servizio comunale, intesa come attuazione del servizio. E' pertanto irrilevante, al fine dell'imposizione, l'effettiva produzione di rifiuti e l'effettivo conferimento al servizio di raccolta. Allo stesso modo non comporta esonero dal pagamento del tributo o riduzione dello stesso, la temporanea interruzione del servizio di smaltimento.
4. La tassa trova applicazione anche per i locali e le aree di natura demaniale.
5. L
L'onere della prova sulla esistenza e delimitazione delle superfici per le quali il tributo non è dovuto, grava sul soggetto interessato all'esenzione¹⁰, come meglio dettagliato negli articoli che seguono.

Art. 36
Presupposto soggettivo

1. Soggetto attivo TARI è il Comune, che organizza e gestisce il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. I criteri riferiti alla posizione di prevalenza dell'immobile sono meglio dettagliati nell'articolo dedicato al presupposto oggettivo.
2. Soggetto passivo TARI è colui che occupa (esercita sul bene poteri connessi al suo godimento) e/o detiene (potere di fatto sulla cosa che può essere o meno accompagnato dalla volontà di esercitare o meno un diritto di proprietà o altro diritto reale sul bene stesso) locali o aree scoperte nel territorio del Comune.
3. Ai fini della soggettività passiva non rileva, dunque, il titolo giuridico in base al quale si dispone del bene ma la sua effettiva utilizzazione e/o detenzione sulla base quindi di un diritto reale (ad esempio proprietà), di un diritto personale (ad esempio locazione, comodato), una concessione amministrativa, ma anche un utilizzo c.d. abusivo.
4. Sussiste un vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse, che sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; fatta eccezione per la superficie utilizzata per l'esercizio di un'attività economica per la quale il soggetto passivo è il titolare dell'attività stessa e non ad esempio il dipendente o l'ospite di un albergo.
5. Nell'ipotesi di detenzione di locali ed aree per un periodo inferiore a sei mesi dello stesso anno solare, il soggetto passivo resta il soggetto locatore dell'immobile, ovvero del titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie sugli stessi, che potrà eventualmente inserire il costo del servizio nel contratto di locazione.

¹⁰ Cassazione Ordinaria 29 Settembre 2017, n.22891

Art. 37
Locali tassabili

1. Sono oggetto di imposizione tutti i locali, indipendentemente dalla denominazione, esistenti in qualsiasi costruzione sia essa infissa o solo posata sul suolo, chiusa o chiudibile da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso. Per "locali" si intendono anche, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie.
2. Sono pertanto tassabili:
 - I vani principali delle abitazioni, ove per abitazioni si intendono gli immobili iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, quali: camera, sala, cucina, taverna ecc.;
 - I vani accessori delle abitazioni, quali: ingresso, corridoio, bagno principale e di servizio, ripostiglio, wc, veranda¹¹, anticamera ecc.;
 - I vani delle pertinenze delle abitazioni, anche se interrati o separati rispetto al corpo principale del fabbricato, quali: rimessa, autorimessa, cantina, garage, box, serra, solaio eccetera;
 - I vani principali, accessori adibiti a studi professionali, all'esercizio di arti e professioni e relative pertinenze;
 - I vani principali, accessori e pertinenze, adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio o entrambi, caserme, carceri, osterie, bar, caffè, pasticcerie, comprese edicole, chioschi stabili o ambulanti ai mercati, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali;
 - Tutti i vani principali, accessori, adibiti a circoli da ballo, da intrattenimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza e relative pertinenze;
 - Tutti i vani dei collegi, degli istituti di educazione privati e delle scuole pubbliche, delle associazioni tecnico - economiche, quali: uffici, sale d'aspetto, parlatori, dormitori, bagni ecc. e relative pertinenze;
 - Tutti i vani principali, accessori degli enti pubblici, dei musei, degli archivi, delle biblioteche, delle palestre, delle organizzazioni sindacali, degli enti e delle associazioni di patronato, delle Aziende Sanitarie Locali, nonché gli studi medici, odontoiatrici, veterinari - escluse tutte quelle superfici che per loro natura producono rifiuti speciali - e relative pertinenze, come i locali destinati alle medicazioni, le sale operatorie e mortuarie, i laboratori di analisi;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi che producono rifiuti urbani, quali: produzione/trasformazione/lavorazione di metalli e non metalli in genere e di energia, di gomme e materie plastiche in genere, di legname, sugheri, paglie in genere, parrucchieri, barbieri, estetisti e simili, tinteggiatori, stuccatori e simili, parquettisti e posatori di moquettes, apicoltori, viticoltori, gestori di discariche, autofficine, carrozzerie e simili, negozi di generi alimentari, supermercati, macellerie, negozi di abbigliamento, casalinghi, oreficerie, mostre, gallerie d'arte ecc.;
 - Tutti i vani principali, accessori e pertinenze utilizzati da enti religiosi che non siano direttamente destinati alla celebrazione del culto, ammesso dallo Stato;
 - Cabine telefoniche aperte al pubblico (la cui superficie di tassazione si individua con il perimetro esterno della cabina che poggia sul suolo); celle frigorifere degli stand espositivi di attività di commercio all'ingrosso di frutta e verdura site anche nei mercati comunali¹²;

¹¹ Per veranda si intende il balconato chiuso con vetrata.

¹² Cassazione 23 Novembre 2004, n. 22094

- Tutti i vani principali, accessori e pertinenze dell'abitazione colonica.
- 3. Sono pertanto tassabili tutti gli immobili (sia ad uso abitativo che non) dotati di mobilio e/o di allacci alle utenze (come energia elettrica, acqua, gas), anche se inagibili o inabitabili.
- 4. Resta a carico del contribuente l'onere di provare la concreta inutilizzabilità e/o il non uso degli stessi. Ne deriva che la denuncia di cessazione presentata ad esempio da un locatario fa venir meno l'obbligo di pagamento a suo carico, ma non a carico del proprietario dell'immobile, fatta eccezione per il caso in cui a seguito della cessazione l'immobile non sia rimasto privo di utenze e/o di arredi.
- 5. Non sono oggetto di imposizione i locali o quella parte di essa ove si producono continuativamente e prevalentemente rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, definiti tali da apposito codice CER, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, che devono dimostrare l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La tassa è determinata sulla parte della superficie ove vi è la produzione di rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani.
- 6. Le esenzioni previste per i locali tassabili sono disciplinate negli articoli che seguono.

Art. 38

Aree scoperte tassabili

1. Sono considerate aree scoperte tassabili le superfici operative, considerate tali le aree sulle quali si svolge un'attività propria, indipendentemente dalla circostanza che sia simile o differente rispetto a quella svolta nel locale tassabile; pertanto possiedono una autonoma potenzialità alla produzione di rifiuti.
2. Sono imponibili:
 - Le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, parcheggi e simili;
 - Le superfici adibite a sedi di distributori di carburante, compresi quelli relativi a servizi complementari quali servizi igienici, di vendita, nonché, l'area scoperta destinata a servizio degli impianti, fatta eccezione per le aree dove si producono rifiuti speciali non assimilati, anche ad esempio l'area per il cambio di olio; non sono tassabili le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso se perimetrate con recinzione visibile in muratura, rete metallica non inferiore a metri 1,50 in altezza, grate metalliche fissate al suolo o sormontanti muri d'ambito di altezza complessiva pari a metri 1,50; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - Le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi che sono adibite all'accoglienza degli spettatori o per il personale di accompagnamento, escluse le aree sulle quali si esercita effettivamente l'attività sportiva;
 - Tutte le aree scoperte o parzialmente coperte, che pur di appartenenza del demanio pubblico, siano idonee alla produzione di rifiuti solidi urbani e/o speciali assimilati;
 - Le superfici antistanti gli stand espositivi nei mercati in corrispondenza della relativa copertura con tettoie o simili;
 - I parcheggi scoperti utilizzati come aree operative, ovvero gestiti come tali. Sono da considerarsi tali ad esempio i parcheggi gestiti da imprese di trasporto; i parcheggi realizzati su aree pubbliche e date in concessione a privati. Non rientrano in tali fattispecie i parcheggi di abitazioni private che sono invece esenti dal pagamento della tassa;
3. Le aree utilizzate quale luogo di diretto svolgimento dell'attività svolta nell'adiacente locale, come le aree scoperte operative dei frantoi.

Art. 39

Locali ed aree non utilizzate e inidoneità alla produzione di rifiuti

1. Sono soggette al tributo anche i locali e le aree non utilizzate ma che risultino, comunque, essere predisposte all'utilizzo.
2. Sono considerati predisposti all'utilizzo le aree e i locali dotati di arredamento, di allacciamento alle utenze elettriche, gas, acqua, di impianti e attrezzature, ovvero qualora risulti rilasciata una licenza o un'autorizzazione all'esercizio di un'attività nei locali e nelle aree medesime.
3. Resta comunque a carico del contribuente l'onere di provare la concreta inutilizzabilità e/o il non uso dei locali e delle aree con obiettive condizioni che ostano alla produzione di rifiuti, come: natura e assetto delle superfici che ne determinano l'impraticabilità; interclusione al passaggio; altezza dei locali non superiore ad 150 cm; non presidiati o a ciclo chiuso; assenza di allacci ai servizi a rete.
4. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità debbono essere dedotte nella denuncia originaria, se sussistono sin dal momento di avvio dell'utenza, o in quella di variazione, se sono sopravvenute, e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, che dimostrino non solo la stabile destinazione dell'area ad un determinato uso ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti.
6. Il Comune si riserva di valutare l'inidoneità alla produzione di rifiuti di locali ed aree così come indicate dal contribuente.

Art. 40

Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree operative per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano le disposizioni meglio indicate nell'articolo di riferimento.

Art. 41

Unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta attività economica e professionale

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui è svolta un'attività economica e professionale, il tributo è commisurato con applicazione della tariffa prevista per ogni singola fattispecie sulla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 42

Classificazione delle categorie di locali e aree con omogenea potenzialità di rifiuti

1. Il Comune provvede alla classificazione delle categorie e/o sottocategorie dei locali e delle aree con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, agli effetti dell'applicazione della tassa, secondo la tariffa appositamente prevista.

DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

Art. 43

Utenze

1. Ai fini della determinazione e dell'applicazione del tributo sono considerate:
 - utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 44

Superfici

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, sino al completamento delle procedure di allineamento tra i dati catastali di tali unità immobiliari, ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune; a seguito di tale allineamento la superficie catastale per il calcolo della TARI, pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta attuazione delle procedure innanzi descritte.
2. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri, dei muri perimetrali, nonché degli impianti e delle attrezzature stabilmente infissi al suolo (**escluse scaffalature e pedane**). Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione diretta.
3. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese
4. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n. 507 (TARSU) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES).
7. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (categoria A), può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.

TARIFFE

Art. 45

Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del decreto legislativo 13 giugno 2003, n.36 (costi dello smaltimento dei rifiuti in discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dal settore comunale preposto o da soggetto terzo all'uopo individuato, a sensi della normativa vigente.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 46

Determinazione della tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 47

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti; e da una quota variabile, rapportata alle quantità media di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri proporzionali sulla base del totale rifiuti smaltiti dell'anno precedente. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. I rifiuti riferibili alle utenze domestiche sono determinati dalla differenza tra il totale dei rifiuti smaltiti nell'anno precedente ed il quantitativo dei rifiuti ricavato con il metodo dei coefficienti di produttività Kd utilizzato per le utenze non domestiche.
4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5/02/1997, n.22 prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tale utenza, in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 0,1% e un massimo del 5%. Il tributo da corrispondere si intende pertanto al netto di tale riduzione.

Art. 48

Periodo di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente documentata e dichiarata nei termini definiti nel presente regolamento.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 69 del presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa sono conteggiate a conguaglio; la posizione del contribuente è gestita in tempo reale mediante la rideterminazione del dovuto con la stampa del relativo avviso di pagamento.

Art. 49

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in applicazione del "sistema presuntivo".
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Non si applica la quota variabile del tributo alle pertinenze dell'abitazione principale.

Art. 50

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf o badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Non sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove, ad esempio per motivi di studio, lavoro o salute, per un periodo superiore a 183 giorni, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata (nell'ipotesi di allontanamento per motivi di studio, ad esempio, deve essere prodotto il contratto di locazione registrato riferito all'immobile a tal fine occupato, oltre a certificazione dello stato di studente o lavoratore).
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 3 unità. Qualora l'immobile sia tenuto a disposizione da più comproprietari ovvero titolari di diritti reali di godimento sullo stesso, il numero degli occupanti assunto a base del calcolo del tributo è quello di 3 unità per ogni nucleo familiare, salva prova contraria da parte dei soggetti passivi coinvolti. Resta ferma la possibilità per il contribuente di fornire prova dell'esistenza di un numero inferiore di soggetti presenti nell'immobile, rispetto a quello determinato dal Comune. Il Comune si riserva di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se utilizzate da persona fisica priva nel Comune di unità abitative. È sempre fatta salva la destinazione d'uso effettiva dei locali, purché debitamente provata dal contribuente. Il Comune si riserva il potere di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. Resta fermo il potere del Comune di verificare il numero dei soggetti presenti nell'immobile.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di generazione degli avvisi di pagamento. Le variazioni intervenute successivamente, o contestualmente, avranno efficacia a partire dalla data di variazione e sono conteggiate a congruaggio, come specificato nell'articolo "Periodo di applicazione del tributo".

Art. 51

Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla

base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
4. I locali delle utenze non domestiche, qualora non siano utilizzati, sono equiparati, ai fini della tassazione, al deposito, indipendentemente dall'esistenza o meno di utenze (acqua, energia elettrica, ecc.), tranne che al loro interno non vi siano macchinari e/o attrezzature che impediscano l'utilizzo dell'immobile come deposito.

Art. 52

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B è effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con autonoma e distinta utilizzazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 53

Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 54
Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

ESENZIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 55
Esenzioni, riduzioni e agevolazioni

ESENZIONI

1. Non sono soggette al tributo le seguenti fattispecie, oltre a quelle già previste negli articoli precedenti:
 - 1.1. I locali che non possono produrre rifiuti o per loro natura (rientrano in tale ambito i locali situati in luoghi impraticabili o interclusi o in stato di abbandono, o ancora non soggetti a manutenzione, ovvero soffitte, ripostigli, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza, o inagibili) o per l'uso cui sono stabilmente destinate, centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, forni di cottura, saune limitatamente alla superficie destinata a tale attività, ecc.);
 - 1.2. I locali che si trovano in obiettive condizioni di non utilizzabilità, come ad esempio gli alloggi non allacciati ai servizi a rete, in stato di degrado, non arredati e privi di suppellettili; alloggi con interventi di ristrutturazione che li rendono inagibili e inabitabili limitatamente al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile, da comprovare con apposita documentazione, quale ad esempio il certificato reso dai soggetti gestori delle utenze domestiche attestante la cessazione della fornitura per l'immobile per il quale si richiede l'esenzione;
 - 1.3. Le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili che non siano operative;
 - 1.4. Locali di civile abitazione che sono posti interamente in ristrutturazione e i cui detriti o materiale di cantiere vengono consegnati alle ditte/imprese addette ai lavori;
 - 1.5. Gli edifici limitatamente alla parte adibita al culto di qualsiasi professione religiosa, sono esclusi, in ogni caso, i locali delle eventuali annesse abitazioni di persone aventi rapporto con esso ed ogni altro locale annesso destinato ad attività ricreative, culturali, ecc;
 - 1.6. Gli immobili occupati dal Comune.
 - 1.7. I fabbricati rurali strumentali per scopi agricoli ed attività connesse, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Unica (IMU);
 - 1.8. Immobili per i quali è stato disposto lo sgombero coattivo per inagibilità dalla data dell'evacuazione;
 - 1.10. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

RIDUZIONI

2. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20 %, a condizione che l'immobile non sia occupato da altri soggetti facenti o meno parte del nucleo familiare anagrafico, salvo quanto previsto al successivo punto 4;
 - c) fabbricati rurali ad uso abitativo, così come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Unica (IMU): riduzione del 30 %;
 - d) abitazioni tenute a disposizione non ad uso stagionale, purché non risultino persone residenti nella stessa abitazione: riduzione del 20%;
 - e) il tributo è dovuto in misura ridotta di due terzi per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Fermo restando che i possessori o detentori di immobili soggetti a tassazione sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed assimilati al più vicino punto di conferimento/ raccolta/ cassonetto, il tributo (TARI) è dovuto secondo la seguente gradazione:
 - a) In misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dell'immobile dal punto di raccolta supera i 500 m. (riduzione del 60% della tariffa);
 - b) In misura pari al 30% della tariffa, se la distanza dell'immobile dal punto di raccolta supera i 1.500 m. (riduzione del 70% della tariffa);
 - c) In misura pari al 20% della tariffa, se la distanza dell'immobile dal punto di raccolta supera i 3.000 m. (riduzione dell'80% della tariffa);
5. Utenze domestiche che utilizzano compostiere, il cui utilizzo venga comprovato e/o controllato dagli organi preposti: riduzione del 20% della parte variabile del tributo.
6. Le riduzioni tariffarie sopra indicate si applicano su domanda dell'interessato e decorrono dal giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione di cui al successivo art.67.

AGEVOLAZIONI

7. Sono esentati dal tributo i soggetti che versino nelle seguenti situazioni di grave disagio sociale ed economico:
 - a) le persone assistite in modo permanente dal Comune;
 - b) il nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di € 3.000,00, a condizione che nessuno dei suoi componenti sia proprietario ovvero titolare di diritti reali di godimento su immobile; a tal proposito non rappresenta causa di esclusione da tale agevolazione la proprietà, o la titolarità di diritti reali di godimento di terreni agricoli con reddito dominicale complessivo, riferito alla singola quota nell'ipotesi di contitolarità, fino ad € 30;
8. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente, sia compreso tra 3.000 ed euro 9.000,00 (euro novemila): riduzione del 50% del pagamento della sola parte variabile del tributo;

- b) il nucleo familiare in cui siano presenti soggetti in situazioni di handicap, con carattere di permanenza e con invalidità al 100% con accompagnamento e con reddito ISEE relativo all'anno precedente inferiore o uguale ad euro 14.000,00 (euro quattordicimila): riduzione del 50% del pagamento della sola parte variabile del tributo;
 - c) utenze domestiche concesse in fitto a studenti universitari con regolare contratto di fitto registrato: riduzione del 20% della sola parte variabile della tariffa. A tal fine, gli studenti interessati dovranno presentare apposita istanza corredata dal certificato di iscrizione all'Università del Salento e dalla copia del contratto di fitto registrato.
9. Le agevolazioni di cui al presente articolo trovano applicazione, altresì, agli eredi del coniuge defunto non assegnatari dell'immobile adibito ad abitazione del coniuge convivente more uxorio; al coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio che resta nella disponibilità dell'altro coniuge, purché non siano titolari di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su ulteriori immobili rispetto a quello che rappresenta la propria abitazione principale e a quello sul quale hanno quote di proprietà o di diritti reali di godimento, che restano nella disponibilità del coniuge superstite o del coniuge assegnatario della casa coniugale.
- Le agevolazioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. I residenti nel Comune hanno diritto alle agevolazioni anche in mancanza di specifica dichiarazione riferita alla composizione del nucleo familiare.
10. Le agevolazioni devono essere richieste annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, anche a mezzo CAAF che rilascia contestualmente il modello ISEE, entro il 30 giugno di ciascun anno a quello per il quale la richiesta viene formulata, consegnando tutta la documentazione utile al riconoscimento della stessa. Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, ogni operazione volta a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese.
11. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.
12. Le riduzioni sono applicate anche a conguaglio, ovvero, tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate o tramite compensazione delle somme a credito con quelle dovute per lo stesso tributo o con altri componenti della IUC, ovvero con altre entrate compensabili a mezzo F24.
11. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 56

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Ai locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo si applica la riduzione del 40%;
2. le aree scoperte funzionali o a servizio di locali diversi dalle abitazioni, ad uso stagionale o ad uso non continuativo, sono assoggettate al tributo per l'intero periodo stagionale di utilizzo, commisurato in numero giorni pari a 90 (riduzione del 75%), previa dimostrazione della documentazione prevista per Legge (contratti, corrispettivi, fatture, formulari, MUD, SISTRI, relazione descrittiva, ecc.);
3. alle aree scoperte ad uso parcheggio pubblico a pagamento si applica una tariffa fino ad una percentuale pari alla proporzione giornaliera delle ore tariffate (riduzione del 66%).
4. Per il riconoscimento del diritto alle riduzioni riferite al presente articolo, con riferimento ai termini e alle modalità di gestione della richiesta ed alla denuncia del venir meno delle condizioni, che giustificano la riduzione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 58 del presente Regolamento.

Art. 57

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato "A" provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e ad attività sanitarie, prodotte in misura inferiore alla tabella di cui all'allegato "B".
2. Il contribuente che intende usufruire della esenzione derivante dalla produzione di rifiuti assimilati in misura superiore alla quantità innanzi descritta deve darne comunicazione al Comune nelle forme di denuncia, originaria o di variazione, di cui ai relativi articoli e dimostrare di avvalersi di una ditta specializzata nella raccolta e nello smaltimento di tale tipologia di rifiuto, allegando ogni altra documentazione riferita alla tipologia di rifiuti prodotti. Il Comune entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia comunica al contribuente l'eventuale possibilità di gestione in regime di privativa pubblica anche di rifiuti assimilati agli urbani in misura superiore al limite suddetto. In questo caso il contribuente non deve stipulare contratti per la raccolta e lo smaltimento di tali rifiuti con ditte terze, e deve adempiere al pagamento del tributo nei confronti dell'ente impositore. Il contribuente deve comunicare entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti assimilati agli urbani, prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando il MUD o formulari di trasporto e i contratti, attestanti lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
3. Per quanto non previsto nel presente articolo del Regolamento, si applicano le disposizioni previste al Paragrafo 1.1.1. della Deliberazione Interministeriale del 27 luglio 1984, decreto attuativo dell'art.5 del D.P.R. 915/82.

Art. 58

Gestione rifiuti speciali o pericolosi – Agevolazioni ed esclusioni

1. Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani è sottratto alla privativa comunale; è pertanto obbligo del produttore smaltirli in proprio; come tali sono esenti dal pagamento del tributo.
2. I produttori di tali rifiuti per fruire dell'esclusione prevista dal comma precedente devono:
 - fornire prova al Comune dello smaltimento in proprio degli stessi esibendo il contratto con la ditta di smaltimento, nonché l'inerente documentazione contabile relative all'anno di riferimento;
 - indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; a tal proposito è altresì escluso dal pagamento del tributo la parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati. Anche in tal caso è onere del contribuente indicare nelle dichiarazioni, originarie e/o di variazione, tali aree o magazzini, pena l'assoggettamento delle stesse al pagamento della TARI; a corredo della istanza ovvero della dichiarazione originaria e/o di variazione devono essere allegati tutti i documenti utili all'individuazione delle dette superfici (planimetrie, concessioni edilizie ecc.)¹³.
3. E' vietato miscelare i rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi, e i rifiuti pericolosi tra loro.
4. Qualora sulla stessa superficie vengano prodotti sia rifiuti pericolosi o speciali, che rifiuti urbani ed assimilati, il tributo deve essere versato in ragione della superficie di produzione (ad esempio ufficio o locali di vendita per imprese agroalimentari).
5. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE-INCISIONI - LAVANDERIE	35%
Attività industriali ed artigianali con stabilimenti di produzione e trasformazione, insediate nelle aree a destinazione specifica (D1-D2-D3 delle N.T.A. del vigente PRG	50%

¹³ Cassazione ordinaria 28 Settembre 2017, nr.22891

AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI-GOMMISTI-ELETTRAUTO, CARROZZIERI	35%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (ANCHE SULL'AREA SCOPERTA)	50%
PARRUCCHIERI, ISTITUTI DI BELLEZZA	5%
ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	25%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI - LABORATORI RADIOLOGICI ODONTOTECNICI -LABORATORI DI ANALISI	15%

6. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura del 20%.

Art.59

Gestione rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo

- 1.1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri, a consuntivo, di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
- 1.2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
- 1.3. La riduzione tariffaria di cui al comma 1 è riconosciuta con la seguente graduazione:
 - a) riduzione tariffaria del 20% per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 30% e fino al 40% della produzione totale annua del rifiuto;
 - b) riduzione tariffaria del 30% per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 40% e fino al 60% della produzione totale annua del rifiuto;
 - c) riduzione tariffaria del 40% per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 60% della produzione totale annua del rifiuto;
- 1.4. La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata sulla base degli indici di produttività medi del rifiuto. La percentuale della quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero è calcolata secondo la seguente formula:

Kg. Rifiuti recuperati

Calcolo della % di recupero= ----- *100

*Kd assegnato *sup.tassabile*

- 1.5. Al fine di ottenere tali riduzioni gli utenti devono presentare, entro e non oltre il 31 Maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita istanza redatta su modello predisposto dal Comune, corredata da una dichiarazione che attesti le quantità ed i rifiuti avviati a riciclo e dalle copie dei contratti, delle fatture, dei formulari, ecc., nonché di una relazione descrittiva idonea a dimostrare l'effettiva destinazione al riciclo dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva, con i dati raggruppati per quantità e categorie omogenee.

Art. 60

Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni per lo stesso immobile, la riduzione complessiva non potrà superare il 60% della tariffa, salvo quanto stabilito dal comma 5, lett. b) e c), dell'art.59 del presente regolamento.

VERSAMENTO – SOGGETTI OBBLIGATI

Art. 61

Avviso di pagamento – Versamento

1. Il Comune predispone ed invia, a mezzo posta ordinaria, posta elettronica certificata, domicilio digitale, un avviso di pagamento.
2. Il contribuente è comunque tenuto al versamento del tributo entro i termini di scadenza e con le modalità stabiliti dal presente regolamento, con l'applicazione delle tariffe ed eventuali detrazioni stabilite annualmente con deliberazione consiliare, anche in caso di mancato recapito dell'avviso.
3. L'avviso contiene l'indicazione analitica degli elementi sulla base dei quali è determinato il debito.
4. Il Comune riscuote il tributo comunale suddividendo l'ammontare complessivo secondo il numero di rate e nelle date, annualmente deliberate dal Consiglio Comunale. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione.
5. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo – (L. 296/2006).
6. Il versamento del tributo può essere effettuato avvalendosi del modello F24 ed attraverso gli strumenti elettronici di pagamento, che ne garantiscono la velocizzazione, se previsto e consentito dalla legge.
7. Il contribuente, oltre a provvedere al pagamento di quanto effettivamente dovuto, è tenuto a comunicare al Comune gli elementi errati eventualmente indicati nell'avviso, al fine di consentire la bonifica della sua posizione tributaria e di conseguenza evitare la notifica di un avviso di accertamento per il recupero della parziale tassa evasa, ovvero la generazione di ipotesi di rimborso.
8. Nell'ipotesi di mancato, parziale o tardivo versamento trovano applicazione le disposizioni previste nella sezione all'uopo dedicata nel presente regolamento.

Art. 62

Importi minimi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 63

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Scuole

1. Soggetto passivo obbligato al pagamento della TARI per le scuole di ogni ordine e grado, (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) è il MIUR che stanZIA in modo permanente, una somma a titolo di copertura del tributo, così come stabilito dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.
3. Tale disposto trova applicazione solo per le scuole statali e non per quelle private o gestite da un soggetto diverso dallo Stato, anche se pubbliche; queste ultime sono soggetti passivi TARI e pertanto tenuti al pagamento del tributo direttamente con fondi propri.

Art. 64

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Multiproprietà e centri commerciali integrati – parti comuni

1. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte operative di uso comune e per i locali ed aree scoperte operative di uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Art. 65

Pluralità di attività

1. Qualora sulle stesse superfici siano svolte attività differenti e condotte da soggetti distinti, il pagamento del tributo deve essere effettuato in considerazione delle seguenti fattispecie:
 - Superfici fisicamente separate o ben individuabili: ogni contribuente paga sulla base della superficie esclusivamente detenuta. Non si configura in tale ipotesi una obbligazione solidale;
 - Superfici utilizzate in comune "complementari": ogni contribuente a seguito di una suddivisione proporzionale alla quota individuale paga sulla base della superficie individuata. Nell'ipotesi di mancato pagamento dell'intero sussiste un addebito solidale.

DICHIARAZIONE O DENUNCIA

Art. 66

Obblighi di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) il numero ed i dati identificativi degli occupanti per le utenze domestiche;
 - c) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - d) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
 - e) i dati catastali dell'unità immobiliare qualora non precedentemente dichiarati.
2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge, come il rappresentante legale;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
 4. Il proprietario non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione nel momento in cui il possessore dell'immobile cessa la conduzione.

Art. 67

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - le superfici destinate ad attività professionali ed imprenditoriali.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ditta individuale, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - l'indirizzo PEC;
 - l'indicazione dell'eventuale superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, corredata di relativa planimetria in scala sottoscritta da tecnico abilitato.

5. La dichiarazione, redatta su modelli predisposti dal Comune e da questo resi disponibili presso gli uffici o sul sito istituzionale, deve essere presentata direttamente al competente ufficio comunale o spedita a mezzo del servizio postale, inviata a mezzo posta elettronica certificata, o attraverso gli altri strumenti elettronici previsti dalla legge e dal Comune. Il contribuente riceve di ritorno, il protocollo attribuito alla denuncia dall'ufficio competente di convalida della stessa.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
8. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.
9. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) di cui al D.L. n.201/2011 art.14.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani (salvo modifiche e/o integrazioni introdotte dal regolamento di gestione del ciclo dei rifiuti e/o da successive modifiche normative di rango superiore).

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata:
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Utenze non domestiche. Coefficienti di produzione kg/mq anno.

n°	Descrizione	A	B
		kg/m2 anno destinati a smaltimento (65% di B)	Kd Coefficiente di produzione kg/m2 anno complessivi
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,58	5,50
2	Cinematografi e teatri	2,68	4,12
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,54	3,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,26	6,55
5	Stabilimenti balneari	3,38	5,20
6	Esposizioni, autosaloni	3,28	5,04
7	Alberghi con ristorante	8,09	12,45
8	Alberghi senza ristorante	6,18	9,50
9	Case di cura e riposo	6,25	9,62
10	Ospedali	8,19	12,60
11	Uffici, agenzie, studi professionali	6,70	10,30
12	Banche ed istituti di credito	4,50	6,93
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	6,44	9,90
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,59	13,22
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	5,20	8,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	9,55	14,69
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	8,59	13,21
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5,92	9,11
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,87	12,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	5,36	8,25
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	5,27	8,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	58,83	90,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	36,21	55,70
24	Bar, caffè, pasticceria	42,09	64,76
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13,98	21,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	14,01	21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	64,29	98,90
28	Ipermercati di generi misti	15,59	23,98
29	Banchi di mercato genere alimentari	47,16	72,55
30	Discoteche, night club	10,92	16,80

ALLEGATO C

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Categoria 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali Associazioni o istituzioni culturali

Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro Associazioni o istituzioni benefiche

Associazioni o istituzioni religiose

Scuole da ballo

Musei e gallerie pubbliche e private Scuole pubbliche di ogni ordine e grado Scuole parificate di ogni ordine e grado Scuole private di ogni ordine e grado Scuole del preobbligo pubbliche

Scuole del preobbligo private

Collegi ed istituti privati di educazione Aree scoperte in uso

Locali dove si svolgono attività educative Asili

Ludoteche

Centri di istruzione e formazione lavoro

Categoria 2 - Cinematografi e teatri

Cinema Teatri

Aree scoperte cinema teatri musei ecc.

Locali destinati a congressi convegni

Categoria 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Autorimesse in genere

Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio

Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano

Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti

Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc.

Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio

Magazzino deposito in genere senza vendita

Magazzini deposito di stoccaggio

Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Categoria 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Campi da calcio Campi da tennis Piscine

Bocciodromi e simili Palestre ginnico sportive

Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva

Distributori carburanti

Aree scoperte distributori carburante

Campeggi

Categoria 5- Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari

Categoria 6 - Esposizioni, autosaloni

Saloni esposizione in genere Gallerie d'asta

Categoria 7 - Alberghi con ristorante

Categoria 8 - Alberghi senza ristorante

Ostelli per la gioventù Foresterie

Alberghi diurni e simili

Alberghi

Locande

Pensioni

Affittacamere e alloggi

Residences

Case albergo

Bed and Breakfast

Aree scoperte in uso

Categoria 9 - Case di cura e riposo

Soggiorni anziani

Case di cura e riposo

Collettività e convivenze in genere

Categoria 10 - Ospedali

Ospedali

Categoria 11 - Uffici, agenzie, studi professionali

Enti pubblici

Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli

Studi legali

Studi tecnici

Studi ragioneria

Studi sanitari

Studi privati

Uffici assicurativi

Uffici in genere

Autoscuole

Laboratori di analisi

Agenzie di viaggio

Ricevitorie lotto totip totocalcio

Internet point

Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi

Emittenti radio tv pubbliche e private

Caseme e carceri, Università e Politecnico

Istituzioni tecnico-economiche

Istituzioni sindacali

Istituzioni previdenziali

Istituzioni politiche

Categoria 12 - Banche ed istituti di credito

Istituti bancari di credito Istituti assicurativi pubblici Istituti assicurativi privati Istituti finanziari pubblici Istituti finanziari privati

Uffici postali

Bancomat

Categoria 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli Librerie

Cartolerie

Bazar

Abbigliamento Pelletterie Elettrodomestici

Materiale elettrico

Apparecchi radio tv

Telefonia

Articoli casalinghi Detersivi Giocattoli Colori e vernici Articoli sportivi Calzature

Sementi e prodotti agricoli e da giardino Mobili

Materiale idraulico

Materiale riscaldamento

Materiali edili, legnami, ecc., vendita Prodotti di profumeria e cosmesi

Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita

Aree scoperte in uso

Negozi di mobili e macchine per uffici

Computer

Apparecchiature informatiche

Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti

Attività all'ingrosso con attività previste nella categoria e similari

Categoria 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Edicole giornali

Tabaccherie

Farmacie

Erboristerie

Articoli sanitari

Articoli di odontotecnica

Negozi vendita giornali

Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella categoria e similari

Categoria 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Gioiellerie e Orologerie Pietre e metalli preziosi Antiquariato

Negozi di filatelia e numismatica Aree scoperte in uso negozi ecc. Ceramica, cristalleria Strumenti musicali

Bigiotterie

Dischi e videocassette Tessuti

Articoli di ottica

Articoli di fotografia Negozi mercerie e filati

Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella categoria e similari

Categoria 16 - Banchi di mercato beni durevoli

Locali e aree mercati beni non alimentari

Aree scoperte in uso

Banchi di beni non alimentari

Categoria 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc. Parrucchieri e barbieri Aree scoperte in uso

Categoria 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
Elettricista

Negozi pulitura a secco

Laboratori e botteghe artigiane

Attività artigianali escluse quelle indicate in altre categorie

Falegnamerie

Legatorie

Aree scoperte in uso

Categoria 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Autofficine Carrozzerie Elettrauto

Officine in genere Aree scoperte in uso

Categoria 20 - Attività industriali con capannoni di produzione Stabilimenti industriali

Categoria 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici Attività artigianali di produzione beni specifici

Categoria 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Ristoranti

Rosticcerie

Trattorie

Friggitorie

Self service

Pizzerie

Tavola calda

Agriturismo

Osterie con cucina

Attività rientranti nel comparto della ristorazione

Aree scoperte in uso

Categoria 23 - Mense, birrerie, amburgherie

Mense popolari Refettori in genere Mense

Birrerie

Osterie senza cucina Amburgherie

Categoria 24 - Bar, caffè, pasticceria

Bar

Caffè

Bar pasticcerie

Bar gelaterie

Aree scoperte in uso

Gelaterie

Pasticcerie

Categoria 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Negozi confetterie e dolci in genere

Negozi generi alimentari

Panifici

Latterie

Macellerie

Salumerie

Pollerie

Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso

Bottiglierie, vendita vino

Aree scoperte in uso negozi generi alimentari

Locali vendita ingrosso generi alimentari

Categoria 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste

Plurilicenze alimentari e/o miste

Categoria 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Negozi di frutta e verdura Pescherie

Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab

Aree scoperte in uso

Negozi di fiori

Locali vendita serre

Locali vendita ingrosso per le attività Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

Categoria 28 - Ipermercati di generi misti

Ipermercati di generi misti Magazzini grande distribuzione

Categoria 29 - Banchi di mercato generi alimentari

Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari Posteggi di generi alimentari

Aree scoperte in uso

Banchi di generi alimentari

Categoria 30 - Discoteche, night club

Night clubs

Ritrovi notturni con bar ristoro Clubs privati con bar ristoro

Sale da gioco

Sale da ballo e da divertimento

CAPO V
REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 68

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e smi, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e smi, che ne dispongono l'istituzione e ne stabiliscono le modalità e criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997 confermata dal D.Lgs. 23/2011.
3. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014.
5. Il presente regolamento tiene conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014, n. 5, per le disposizioni applicabili a far data dal 1 gennaio 2014.

Art. 69

Presupposto oggettivo

1. Presupposto oggettivo dell'Imposta Municipale Propria è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli a qualunque titolo posseduti (proprietà o altro diritto reale di godimento: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), siti nel territorio dello Stato a qualsiasi uso destinati, con esclusione ivi compresa dell'abitazione principale e delle sue pertinenze, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Gli immobili soggetti a IMU sono così definiti¹⁴:
3. Fabbricato: singola unità immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano, comprese in tale definizione l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. A tal proposito l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 per le quali continuano invece ad applicarsi le detrazioni disposte per le abitazioni principali.

¹⁴ Art.2 D.lgs 31/12/1992 n. 504

4. Area fabbricabile: area utilizzabile a scopo edificatorio secondo gli strumenti urbanistici generali adottati dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (L. 248/2006). Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 (ovvero colui che dedica alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro), iscritti nella previdenza agricola, che sono condotti dagli stessi proprietari e sui quali vi sia utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, funghicoltura e allevamento di animali.¹⁵
5. Terreno agricolo: terreno adibito ad attività di coltivazione, silvicoltura, allevamento del bestiame e alle connesse operazioni di trasformazione o alienazione di prodotti agricoli che rientrino nel normale esercizio dell'agricoltura. Pertanto, non può essere considerata tale l'area i cui frutti sono destinati dal possessore al soddisfacimento dei bisogni propri e della propria famiglia, c.d. "autoconsumo" (es. orto). Rientrano nella disciplina dettata per i terreni agricoli le aree fabbricabili in possesso delle caratteristiche meglio dettagliate al punto precedente; nonché i terreni agricoli lasciati a riposo, e quindi non coltivati, in applicazione delle tecniche agricole, anche dette set-aside, al fine di preservarne la produttività.

Art. 70

Presupposto soggettivo

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, è lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1 gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di LECCE viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
4. L'imposta non si applica per gli immobili di proprietà del Comune o sui quali questo sia titolare di diritti reali di godimento, quando la loro superficie insiste interamente sul suo territorio.
5. Se l'immobile sito sul territorio di più comuni ha diverse rendite catastali, e si è in presenza di distinte unità immobiliari, si deve assumere per ognuno di essi un autonomo valore catastale sul quale calcolare l'imposta da versare al comune sul cui territorio insiste la superficie del singolo fabbricato.
6. Soggetti passivi IMU sono i possessori di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli (a qualsiasi uso destinati) e i titolari di diritti reali di godimento sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato, ovvero ivi non hanno la sede legale o amministrativa o

¹⁵ Cass. Sentt. nn. 23800/17, 23799/17, 23798/17

non vi esercitano l'attività; il concessionario di aree demaniali; il soggetto locatario in forza di un contratto di locazione finanziaria (leasing) a decorrere dalla data di stipula dello stesso. Tale soggetto è obbligato anche nell'ipotesi in cui l'immobile oggetto di contratto sia da costruire o in corso di costruzione. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

7. In caso di decesso del contribuente il tributo dovrà essere pagato dall'erede o dal titolare del diritto di abitazione. Ogni erede dovrà adempiere al pagamento a proprio nome e per la propria quota di possesso. Sarà imputabile a questi l'imposta maturata dal periodo successivo al decesso, ossia dal momento in cui si è aperta la successione.
8. In caso di contitolarità di più diritti reali sulla stessa unità immobiliare, ciascuno è responsabile per la propria quota di possesso.

Art. 71

Aliquote

1. Le aliquote sono fissate dal Consiglio Comunale per le diverse fattispecie impositive con apposita delibera.
2. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria sono inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'economia e finanze.
3. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro i termini previsti dalla legge. In caso di mancata pubblicazione entro il termine, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno.
4. Nella determinazione delle aliquote IMU il Comune tiene conto anche delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma 677, dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147 e smi, e delle altre eventuali disposizioni normative comunque applicabili.

FABBRICATI

Art. 72

Definizione

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato. Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale; in presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, la pertinenza deve essere oggetto di dichiarazione IMU, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.
3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.

BASE IMPONIBILE

Art. 73

Fabbricati delle categorie catastali A, B, C, D iscritti in catasto

1. Il valore imponibile dei fabbricati iscritti in catasto appartenenti alle categorie catastali A, B, C si ottiene applicando alla rendita catastale vigente al primo gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutata del 5%, i seguenti moltiplicatori:
 - 160 per i fabbricati che appartengono alla categoria catastale A, C/2, C/6 e C/7 (con esclusione delle categorie A/10, ai quali si applica un moltiplicatore specifico);
 - 140 per i fabbricati che appartengono alla categoria catastale B e C/3, C/4 e C/5;
 - 80 per i fabbricati che appartengono alla categoria catastale A/10 e D/5;
 - 65 per i fabbricati che appartengono alla categoria catastale D (con esclusione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 per i quali si applica il moltiplicatore 80);
 - 55 per i fabbricati che appartengono alla categoria catastale C/1.
2. Il valore imponibile dei fabbricati appartenenti alla categoria catastale D, se l'immobile è posseduto: da soggetti privati, si ottiene moltiplicando la rendita risultante in catasto o la rendita presunta, rivalutata del 5%, al coefficiente indicato al comma precedente; da imprese, se il fabbricato è "iscritto in catasto", si ottiene moltiplicando la rendita attribuita, rivalutata del 5%, per il coefficiente indicato al comma precedente; se il fabbricato non è iscritto in catasto, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, il valore si ottiene facendo riferimento all'ammontare dei costi, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, alla data del 1° gennaio dell'anno di

tassazione, applicando - per ciascun anno di formazione di detti costi - i coefficienti stabiliti annualmente con decreto ministeriale. Questa modalità di determinazione della rendita si deve adottare fino all'anno in cui al fabbricato non viene attribuita la rendita catastale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

Art. 74

Fabbricati in costruzione

1. Il valore imponibile per i fabbricati in costruzione ovvero oggetto di interventi di recupero o di demolizione è determinato dal valore venale dell'area fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è utilizzato; oppure dal valore attribuito dalla Giunta Comunale alle aree fabbricabili individuato per zone omogenee. Pertanto, il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
2. Il valore imponibile per i fabbricati oggetto di interventi di sopraelevazione, risultante da apposito progetto registrato, non è il valore del fabbricato ma dell'area su cui questo insiste, fino ad ultimazione dei lavori e rilascio di certificato di abitabilità.

Art. 75

Attribuzione della rendita

1. Il contribuente potrà richiedere l'attribuzione di una rendita all'ufficio del catasto competente, utilizzando un apposito modulo di richiesta appositamente predisposto, ovvero proporre una rendita catastale secondo un sistema particolare DOC-FA da utilizzare fino al momento dell'attribuzione della rendita definitiva. Tale determinazione proposta dal richiedente su appositi moduli diventa definitiva se non è rettificata dall'ufficio del territorio entro un anno dalla sua proposizione.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 del D.L. n. 78/2010, entro il 30 aprile 2011 i titolari di diritti reali sugli immobili che non risultano dichiarati in Catasto, individuati secondo le procedure previste dall'art. 2, comma 36, del D.L. n. 262/2006, ovvero che abbiano formato oggetto di interventi edilizi che abbiano determinato una variazione di consistenza ovvero di destinazione, non dichiarata in Catasto, sono tenuti a procedere alla presentazione di una dichiarazione di aggiornamento catastale. Tali aggiornamenti rappresentano la fonte per i Comuni per i controlli di conformità urbanistico-edilizia.
3. Per i titolari di diritti reali sugli immobili che non hanno provveduto alla presentazione delle suddette dichiarazioni entro il termine fissato, l'Agenzia del Territorio - nelle more dell'iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle dichiarazioni redatte in conformità al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 attribuisce una rendita presunta, con oneri a carico dell'interessato determinati con provvedimento del direttore della stessa

Agenzia, notificata con affissione all'albo pretorio del Comune ove sono ubicati gli immobili, dandone notizia con comunicato sulla Gazzetta Ufficiale del 03 maggio 2012 (art. 74, comma 1 L. 342/2000).

4. Decorsi 60 giorni dalla detta pubblicazione i soggetti titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di attribuzione della rendita presunta, possono promuovere ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale.
5. In deroga alle vigenti disposizioni, la rendita catastale presunta e quella successivamente dichiarata come rendita proposta o attribuita come rendita catastale definitiva producono effetti fiscali fin dalla loro iscrizione in catasto, salva la prova contraria volta a dimostrare, in sede di autotutela, una diversa decorrenza. I tributi, commisurati alla base imponibile determinata con riferimento alla rendita catastale presunta, sono corrisposti a titolo di acconto e salvo conguaglio (art. 2, comma 5 bis del D.L. 225/2010)¹⁶.
6. Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di attribuzione della rendita presunta, i soggetti interessati hanno l'obbligo di procedere all'accatastamento dell'immobile, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate ed irrogate dall'Agenzia del Territorio (art. 2, comma 12, D.Lgs n. 23/2011).

DISCIPLINA DELLE SINGOLE FATTISPECIE

Art. 76

Abitazione principale

1. Per "abitazione principale" si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente..
- a) Nell'ipotesi di due o più unità immobiliari contigue utilizzate come abitazione principale ma distintamente iscritte in catasto, il contribuente al fine di usufruire delle agevolazioni disposte deve procedere alla presentazione all'Agenzia del Territorio di una richiesta di accatastamento unitario degli stessi. Nell'ipotesi in cui l'accatastamento unitario sia impedito dalla diversa titolarità dei due beni in quanto una casa è in proprietà della moglie e l'altra del marito, fermo restando l'unitario utilizzo come abitazione principale, è necessario richiedere un accatastamento unitario delle due unità ai soli fini fiscali, in guisa che, le due unità vengono considerate come porzioni di un unico complesso immobiliare, pur conservando rendite catastali diverse. In tali casi il diritto all'agevolazione matura a decorrere dal giorno della sua annotazione agli atti del Territorio. In caso di mancata unificazione il contribuente deve individuare e comunicare al Comune l'immobile destinato ad abitazione principale. Le altre unità immobiliari utilizzate sono assoggettate al tributo ciascuna per la propria rendita, e con applicazione delle aliquote deliberate dal comune per tali tipologie di fabbricati.
- b) Nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare, così come anagraficamente certificato, abbiano la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili differenti, situati sempre nello stesso comune, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile, che il soggetto passivo individua nella propria dichiarazione. Nell'ipotesi in cui un componente del nucleo familiare trasferisca la propria residenza anagrafica e la dimora abituale in un

¹⁶ Cass. Ord. n. 1098/2018

immobile per il quale non risulta essere titolare di un diritto di proprietà, o di un ulteriore diritto reale di godimento costituito nel rispetto delle forme di legge, questi non potrà usufruire delle agevolazioni e detrazioni previste dal presente articolo.

- c) In base alla disciplina generale dettata dall'art. 817 c.c. sono considerate pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento di un'altra cosa. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie catastali, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Per cui se un immobile ha due pertinenze – entrambe appartenenti alla categoria catastale C/6, il contribuente deve indicare per quale delle due intende usufruire delle agevolazioni. Qualora due pertinenze siano iscritte in catasto unitamente all'abitazione principale - che appartenerebbero entrambe alla medesima categoria catastale - il contribuente deve applicare l'aliquota agevolata e la detrazione base al complesso dell'unità immobiliare. In tal caso il contribuente può individuare ai fini agevolativi solo un'altra pertinenza appartenente ad una categoria catastale differente rispetto a quella innanzi esaminata¹⁷. La destinazione a pertinenza deve essere indicata dal possessore della cosa principale e limitatamente alle categorie innanzi descritte. In ogni caso, la configurabilità del vincolo pertinenziale sotto il profilo della durevole destinazione di una cosa al servizio di un'altra, presuppone che l'utilità sia oggettivamente arrecata dalla cosa accessoria a quella principale e non al proprietario di questa, dovendo le pertinenze servire all'utilità della cosa e non a quella meramente personale del dominus della cosa.
- d) L'abitazione principale e le pertinenze, di cui al presente articolo, sono sottoposte al pagamento dell'imposta, con applicazione della detrazione e delle agevolazioni di cui ai commi successivi.
- e) La detrazione per l'imposta dovuta per tale abitazione principale e per le pertinenze, così come individuate ai punti precedenti, è pari ad € 200,00, fino a concorrenza del suo ammontare, in ragione del periodo dell'anno durante il quale persiste tale destinazione. Qualora l'immobile costituisca abitazione principale di più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso.
2. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 :
- a) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;
3. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Art. 77

Fabbricati rurali

1. Sono oggetto di imposta, i fabbricati rurali, iscritti o da iscrivere in catasto, ad uso abitativo di cui al comma 3, dell'articolo 9, del decreto legge n. 557 del 1993.
2. La base imponibile è applicata nel seguente modo:

¹⁷ Circolare MEF n. 3/2012

per i fabbricati rurali ad uso abitativo con applicazione dell'aliquota e delle agevolazioni disposte per l'abitazione principale, se il fabbricato è tale per il soggetto passivo; ovvero in caso contrario con applicazione dell'aliquota deliberata per gli altri fabbricati;

3. Con riferimento ai fabbricati rurali strumentali all'attività agricola, si precisa che ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/1993 deve riconoscersi carattere di ruralità, ai fini fiscali, alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 cc, ed in particolare che sono destinate:
 - a) alla protezione delle piante;
 - b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
 - c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
 - d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
 - e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
 - f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
 - g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
 - h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
 - i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
 - j) l'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
4. Tali immobili sono esenti dal pagamento dell'IMU in forza di quanto disposto dal comma 708, dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2014 (**legge 27.12.2013, n. 147**).
5. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti purché presentate entro il 30 settembre 2012, ai sensi dell'art.29, comma 8, del D.L. n.216/2011, convertito dalla L. n.14/2012, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità.
6. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 (procedure DOCFA).
7. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma precedente, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni, meglio descritte nell'articolo del presente regolamento riferito alle modalità di determinazione ed attribuzione della rendita catastale

Art. 78

Fabbricati inagibili o inabitabili e di interesse storico

1. La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l'imposta deve ritenersi dovuta nell'importo ridotto al 50% di quello risultante dall'applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell'aliquota ordinaria introdotta dal Comune.
3. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Autorità sanitaria locale.
4. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:
 - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di sgombero o demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
 - mancanza delle scale di accesso.
5. In ogni caso, non può essere concessa la riduzione per quei fabbricati, che pur avendo le caratteristiche ed i requisiti per essere riconosciuti inagibili o inabitabili, sono di fatto utilizzati. A puro titolo esemplificativo si considerano di fatto utilizzati:
 - gli immobili che presentano evidenti tracce della presenza costante dell'uomo al proprio interno (letti, sedie, armadi, frigoriferi, televisioni, computer, etc.);
 - gli immobili che sono adibiti a deposito e/o ricovero di suppellettili, materiali vari, macchinari, utensili, etc.;
 - gli immobili che pur essendo sprovvisti degli allacci di acqua, fogna e luce sono a disposizione del possessore e al servizio dei terreni circostanti (deposito merci e suppellettili, ricovero di trattori e mezzi agricoli in genere, ricovero di animali, etc.).
6. L'inagibilità dell'immobile non va comunicata se è comprovato che al Comune era già noto il suo stato (es. mancato rinnovo di una concessione edilizia scaduta o una dichiarata variazione

di destinazione d'uso dell'immobile o in caso sia stata emessa ordinanza di sgombero o demolizione¹⁸).

7. L'inagibilità o l'inabitabilità deve essere dichiarata all'ufficio tributi con perizia a carico del proprietario o in alternativa il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, supportata da idonea documentazione (es. elaborato peritale a firma di tecnico abilitato corredato da apposite rilevazioni fotografiche).
8. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.
9. Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi la Dichiarazione IMU al venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini previsti dalla legge.
10. La base imponibile è ridotta del 50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso. A tal fine, il contribuente dovrà presentare Dichiarazione IMU entro i termini di legge, allegando decreto del Ministero dei Beni Culturali.

Art. 79

Comodato d'uso gratuito e locazione a canone concordato

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. La riduzione decorre dalla data del contratto, purché il comodato venga registrato nel rispetto delle disposizioni che regolano l'imposta di registro. Detta riduzione trova, inoltre, applicazione anche nel caso in cui il soggetto passivo/comodante possieda qualsiasi altro immobile diverso dalla propria abitazione principale (es. terreno agricolo, area fabbricabile, un secondo garage oltre a quello di pertinenza della propria abitazione).
2. Per poter fruire della riduzione, il soggetto passivo dovrà presentare la dichiarazione IMU corredata dalla copia del contratto di comodato registrato nelle modalità e nei termini disciplinati dal presente regolamento.
3. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento, a condizione che il contratto di locazione sia registrato.
4. Per poter fruire della riduzione, il soggetto passivo dovrà presentare la dichiarazione IMU corredata dalla copia del contratto di locazione registrato nelle modalità e nei termini disciplinati dal presente regolamento.

¹⁸ Sent. Cass. n. 18453 del 21/05/2016

Art. 80
Parco eolico e fotovoltaico

1. I parchi eolici o fotovoltaici vanno accertati nella categoria catastale D/1, al pari delle turbine delle centrali elettriche, e pertanto, sono soggetti al pagamento dell'imposta municipale con applicazione delle aliquote deliberate per la categoria catastale di riferimento.

ESENZIONI

Art. 81
Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) Le abitazioni principali e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni, con la legge 22 dicembre 2011 n.214; E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
 - b) Gli immobili destinati esclusivamente a compiti istituzionali posseduti da Stato, Regioni, Province, Comuni, comunità montane, consorzi tra questi, nonché tra questi ed enti non territoriali. In quest'ultima ipotesi l'esenzione spetta soltanto se l'ente ha i requisiti soggettivi richiesti dalla disposizione di legge e se sussiste la destinazione esclusiva dell'immobile a finalità istituzionale, la cui prova è posta a carico del soggetto che intende avvalersi del beneficio.¹⁹ Ancora sono esenti Asl, istituzioni sanitarie pubbliche autonome. L'esenzione trova applicazione solo con riferimento ai fabbricati in cui sono svolti compiti istituzionali. Ai sensi dell'art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011, per gli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio non è comunque dovuta la quota IMU riservata allo Stato.
 - c) I fabbricati destinati ad usi culturali quali: musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche aperti al pubblico e non derivi per il possessore alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile.
 - d) Terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta di pubblico interesse.
 - e) I fabbricati e le relative pertinenze destinati esclusivamente all'esercizio del culto compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione;
 - f) I fabbricati di proprietà della Santa Sede esenti a norma del Trattato Lateranense;
 - g) I fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista esenzione in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h) Gli immobili di proprietà utilizzati da enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i TRUST, residenti nel territorio del Comune, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, di ricerca scientifica, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, alla catechesi e all'educazione cristiana,

¹⁹ Corte di Cassazione, sentenza n. 14146 del 24 settembre 2003

purché con modalità non commerciali. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, tale esenzione si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in conformità alle modalità stabilite da tali norme producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi di quanto innanzi previsto, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione redatta ai sensi di quanto disposto con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

- i) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - j) I terreni agricoli ricadenti in aree di collina delimitate, ai sensi dell'art. 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984 e della Circolare del 14/06/1993 n. 9 - Min. Finanze - Dip. Entrate Fiscalità Locale, nonché quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali come definiti nel presente regolamento, con decorrenza 1 gennaio 2016;
 - k) Immobili di enti non commerciali, nel caso in cui il soggetto utilizzatore dello stesso coincida con il proprietario dell'immobile, purché ricorrano le condizioni previste di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del D.lgs. n.504 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
 - l) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - m) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - n) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - o) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - p) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
 - q) I fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del DL 201/2011.
2. Ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto alle fattispecie di cui alle lettere n), o), p), il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione di variazione, a pena di decadenza, entro i termini per la presentazione delle dichiarazioni IMU, indicando tutti gli elementi utili al riconoscimento dell'esenzione.

AREE FABBRICABILI

Art. 82

Definizione

1. E' definita area fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo gli strumenti urbanistici generali adottati dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (L. 248/2006).
2. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.
3. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'imposta per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguaglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione al momento della presentazione del progetto di ampliamento o sopraelevazione del fabbricato esistente.
4. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica all'interno di un comparto, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del "comparto" di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell'area.
5. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 _ (ovvero colui che dedica alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro), iscritti nella previdenza agricola, che sono condotti dagli stessi proprietari e sui quali vi sia utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, funghicoltura e allevamento di animali.

BASE IMPONIBILE

Art. 83

Determinazione della base imponibile, buona fede del Contribuente, adeguamento automatico delle stime

1. Le aree fabbricabili non possiedono un'autonoma rendita catastale, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. La determinazione dei valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio. I valori di riferimento possono essere stabiliti con apposita delibera di Giunta, da pubblicare sul sito istituzionale del Comune; in presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al Comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
4. La delibera di Giunta Comunale di determinazione dei valori può essere modificata annualmente; in mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente. In fase di controllo detto valore può avere rilevanza anche per periodi anteriori a quello di entrate in vigore del presente regolamento²⁰. In ogni caso non è dovuto alcun rimborso al contribuente che abbia versato l'imposta sulla scorta di un valore venale maggiore di quello deliberato dalla Giunta Comunale.
6. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
7. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.
8. Il soggetto passivo che ravvisi fondati motivi incidenti in modo negativo sul valore dell'area, può produrre all'ufficio comunale i documentati riscontri necessari alle conseguenti rivalutazioni, sostenute da una perizia di parte. Il comune si riserva la possibilità di verificare tale perizia usufruendo anche del sostegno dell'ufficio tecnico comunale. Qualora nel corso dell'anno vi siano degli aumenti o diminuzioni del valore di mercato delle aree, questi avranno efficacia solo a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, momento in cui si determinerà il nuovo valore dell'area edificabile.

²⁰ Corte Cass. Ord. n. 13567 del 30/05/2017

9. Qualsiasi rapporto tra Contribuente e Comune in ordine alla identificazione delle aree fabbricabili, alla conoscenza delle stesse, alla informazione sul loro valore venale, anche se precedente all'entrata in vigore del presente Regolamento, è improntato ai criteri di correttezza e buona fede, definiti dallo Statuto dei diritti del contribuente.
10. Il Contribuente ha il diritto di richiedere al Comune un certificato di destinazione urbanistica, per la verifica della edificabilità dell'area rispetto alle comunicazioni e informazioni promosse dal Comune.

Art. 84

Utilizzazione edificatoria dell'area – demolizione del fabbricato – interventi di restauro, ristrutturazione edilizia e urbanistica

1. La base imponibile è costituita dal valore dell'area anche nei casi di:
 - Utilizzazione edificatoria dell'area²¹;
 - Demolizione del fabbricato;
 - Interventi di restauro e di risanamento conservativo;
 - Interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica.
2. Nei casi di cui al comma 1, non è imponibile il fabbricato ma l'area su cui questo insiste o su cui dovrà sorgere, fino alla data di ultimazione dei lavori.
3. Non rientrano nelle fattispecie di cui al comma 1, i fabbricati oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria - in quest'ultimo caso purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alla destinazione d'uso per i quali si deve provvedere ad emettere una denuncia di variazione.

Art. 85

Diritto di superficie costituito sull'area fabbricabile

1. Il superficiario sarà tenuto al pagamento dell'imposta sulla base del valore dell'area sino ad ultimazione dei lavori di costruzione del fabbricato.

TERRENI AGRICOLI

Art. 86

Definizione

Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile; si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante

²¹ A riguardo è considerata edificabile anche l'area inserita in un piano edilizio il cui progetto non è mai stato realizzato.

l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

BASE IMPONIBILE

Art. 87

Base imponibile

1. La base imponibile per i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale iscritto in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con applicazione di un moltiplicatore pari a 135.
2. Per i terreni agricoli, anche se non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è invece pari a 110.

Art. 88

Aree fabbricabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti

1. Le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, possono ottenere, su loro specifica richiesta, l'assimilazione come terreno agricolo, a condizione che sullo stesso permanga l'utilizzazione agro-silvopastorale; Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola”;
2. E' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento (50%) del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento (25%).
3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;
 - b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
 - c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.
4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo.
5. L'assimilazione come terreno agricolo è concessa a condizione:
- che sul terreno non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
 - che non sia stata presentata specifica richiesta per ottenere la previsione di l'edificabilità dell'area nello strumento urbanistico.

VERSAMENTO E SOGGETTI OBBLIGATI

Art. 89

Periodo di possesso dell'immobile

1. L'IMU è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratto il possesso degli immobili sopra indicati.
2. Il mese durante il quale la titolarità si è protratta solo in parte, viene computato per intero se il soggetto ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, non è invece computato in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per meno di 15 giorni.
3. Se nel corso dello stesso mese l'immobile subisce variazioni che incidono sul dovuto, quali cambiamento di aliquota applicata ovvero situazioni tali da giustificare esenzioni o riduzioni d'imposta, il calcolo deve considerare per l'intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso del mese stesso.
4. Ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, così come specificato dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs 23/2011.

Art. 90

Versamenti – Termini e modalità

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. I comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472 e le conseguenti determinazioni del Funzionario Responsabile per la gestione del tributo.
6. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nonché, tramite gli strumenti elettronici resi disponibili dal Comune.
7. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.
8. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre.
9. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (l. 296/2006).

Art. 91

Importi minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 92

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: immobili compresi in un fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa (L. 296/2006)

1. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

2. Gli stessi soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 93

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: titolari di un contratto di locazione finanziaria- leasing

1. Obbligato ad effettuare il versamento è il titolare di un contratto di locazione finanziaria. Il passaggio della soggettività passiva dal locatore al locatario, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione, avviene dal momento della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso. Nel periodo antecedente a tale sottoscrizione, obbligato al versamento è il locatore.

Art. 94

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Cooperative edilizie

1. Soggetto obbligato ad effettuare il versamento dell'imposta per le cooperative edilizie a "proprietà divisa" è il socio assegnatario dell'alloggio. Nel periodo antecedente all'assegnazione obbligato al versamento è la cooperativa.
2. Soggetto obbligato al versamento dell'imposta per le cooperative edilizie a "proprietà indivisa" è la cooperativa.

Art. 95

Soggetti obbligati ad effettuare il versamento: Diritti reali di godimento a tempo parziale

1. A decorrere dall'anno di imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69, comma 1, lett. a), del codice del consumo (D.Lgs 206/2005) e successive modifiche ed integrazioni, il versamento è effettuato da chi amministra il bene. Tale soggetto è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.

Art. 96

Errati versamenti e conseguenti regolazioni contabili

1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento. Nel caso in cui sia stato l'intermediario presso il quale è stato presentato il modello F24 (banca o posta) ad effettuare l'errore di digitazione del codice catastale del comune ove è situato l'immobile, lo stesso intermediario, su richiesta del contribuente, deve richiedere l'annullamento del modello F24 che contiene l'errore e rinviarlo con i dati corretti; in questo modo, l'Agenzia

delle Entrate effettuerà le relative regolazioni finanziarie (Risoluzione Mef n. 2/DF del 13/12/2012).

2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 1, al fine delle successive regolazioni contabili.
3. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-Comune, si applica la procedura di cui al comma 4.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione.
5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.
6. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.

DICHIARAZIONE

Art. 97

Dichiarazione

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e

dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili..

2. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 98

Norme di rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla legge 27 dicembre 2013 n. 147, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente" ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

CAPO VI
TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 99

Ambito di applicazione

1. Gli articoli del presente Titolo disciplinano, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e dalla L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), componente della IUC istituita dall'art. 1, comma 639 L. 147/2013.
2. La TASI, quale tributo istituito a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune, così come individuati dal presente regolamento, spiega i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2014 sulla base della disciplina dettata dall'art. 1, commi 669-700 della suddetta legge di Stabilità per il 2014, e successive modifiche ed integrazioni nonché in applicazione della disciplina legislativa e regolamentare dell'Imposta Municipale Propria (IMU), con le esclusioni di seguito disciplinate.

Art. 100

Presupposto oggettivo

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, contenuto nell'art. 1, comma 669, della L. 147/2013, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 14, legge 28.12.2015, n. 208, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Art. 101

Presupposto soggettivo – ipotesi di omesso versamento

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo calcolato applicando le aliquote stabilite dall'organo competente nell'ambito della deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo; il titolare del diritto reale sull'immobile è tenuto al versamento della restante quota del tributo. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il tributo viene versato esclusivamente dal possessore.

4. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
5. All'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare non si applica l'eventuale detrazione accordata dal Comune alle abitazioni principali.
6. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
7. Nell'ipotesi in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
9. Nell'ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell'immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.

Art. 102

Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Art. 103

Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i, e di cui alle norme del presente regolamento.
2. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, e' ridotta al 75 per cento, a condizione che il contratto di locazione sia registrato.

Art. 104

Determinazione delle aliquote

1. Il Comune, con deliberazione di consiglio, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha determinato le aliquote TASI rispettando comunque il

vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; nonché in applicazione della possibilità, prevista per il 2014/2015/2016/2017/2018, di superamento di detti limiti per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili.

2. Le aliquote applicate sono quelle deliberate dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili".

Art. 105

Indicazione analitica dei servizi indivisibili

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune ed individuati con deliberazione del Consiglio Comunale:
 - a. Servizi di polizia locale ed amministrativa;
 - b. Servizi correlati alla viabilità ed alla illuminazione pubblica;
 - c. Servizi di protezione civile e pronto intervento;
 - d. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
 - e. Servizi connessi agli organi istituzionali;
 - f. Servizi connessi all'amministrazione generale, compreso servizio elettorale;
 - g. Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
 - h. Servizi di anagrafe e stato civile;
 - i. Servizi connessi con la giustizia;
 - j. Servizi connessi all'istruzione primaria e secondaria inferiore;
 - k. Servizi necroscopici e cimiteriali;
2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi sono altresì determinati secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.

VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

Art. 106

Modalità e termini di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché avvalendosi dei servizi e sistemi di pagamento elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali che ne garantiscono la velocizzazione, se previsto e consentito dalla legge.
2. Il versamento è effettuato, in numero 2 RATE, con scadenza il giorno 16 per i mesi di giugno e dicembre.
3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, applicando le medesime disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
5. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
6. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
7. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
8. Ove la TASI sia dovuta esclusivamente dal possessore, il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.
9. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
10. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della quota d'imposta dovuta dall'occupante.
11. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini della TASI in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

12. In particolare, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'IMU, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze, con l'unica eccezione dell'abitazione principale in cui il soggetto passivo sia effettivamente residente, che non dovrà formare oggetto di dichiarazione, in quanto dato acquisibile direttamente presso l'Ufficio anagrafe del Comune. La mancata presentazione della dichiarazione nelle ipotesi richiamate dal presente comma comporta l'applicazione della sanzione per violazione di norma regolamentare disposta dall'art. 7bis D.Lgs. 267/2000, nell'importo massimo previsto dalla stessa disposizione.
13. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini dell'applicazione della TASI e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.
14. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento della TASI è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, alle scadenze previste per il versamento dell'IMU.

Art. 107

Somme di modesto ammontare

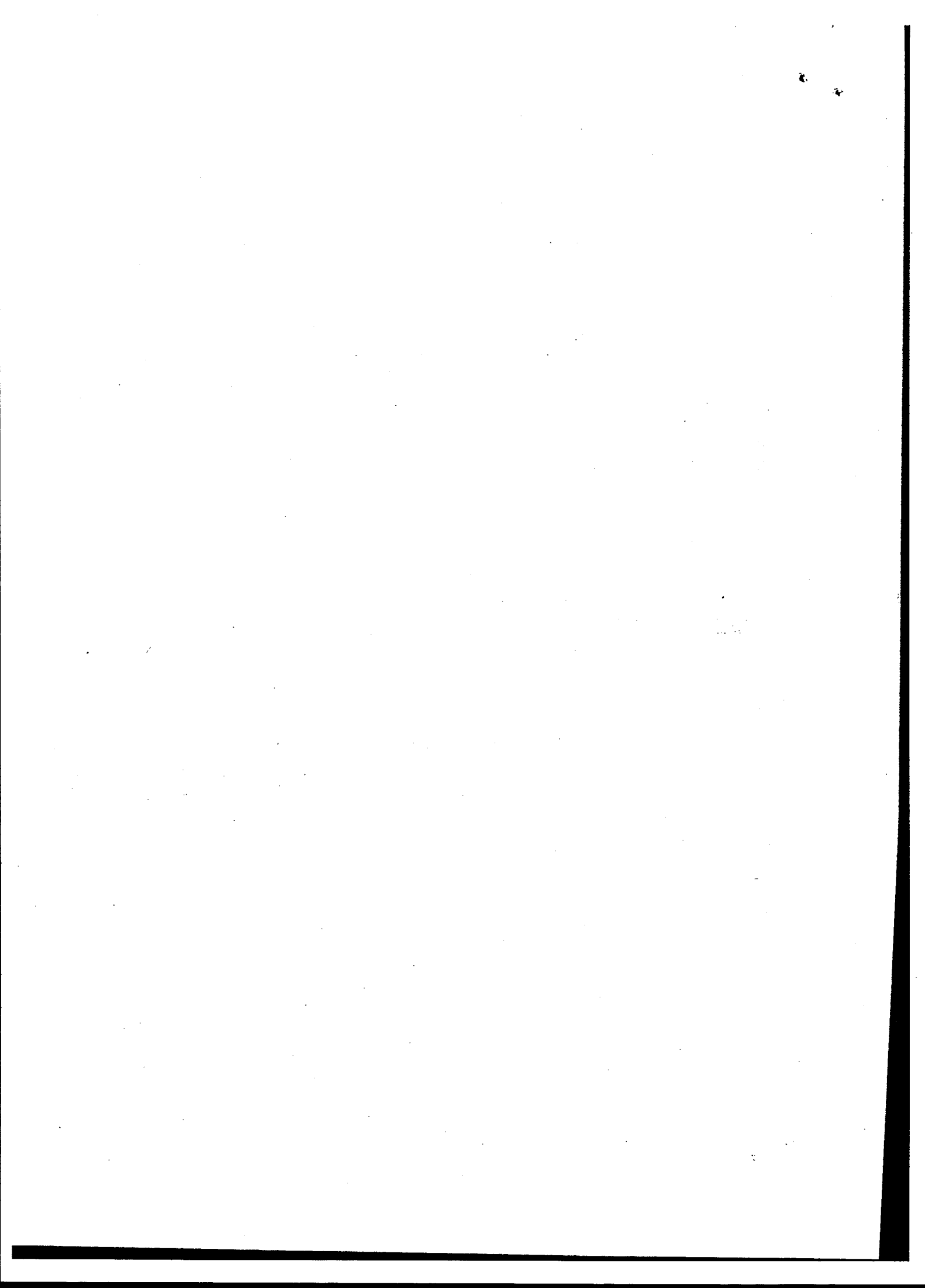
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua; questo anche nell'ipotesi di presenza di una pluralità di possessori. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, il dovuto in acconto deve essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 108

Norma antielusiva

3. L'Amministrazione può disconoscere i vantaggi tributari concessi con riferimento a determinate fattispecie, qualora gli atti, i fatti e negozi, anche collegati fra loro, privi di valide ragioni economiche o delle caratteristiche che li rendono oggetto di agevolazioni, siano finalizzati ad aggirare obblighi e divieti dell'ordinamento tributario.
4. Qualora l'Amministrazione dovesse constatare l'esistenza di elementi tali da far presupporre un'elusione dell'ordinamento tributario può sottoporre ad imposizione la relativa fattispecie, sarà poi onere dell'interessato provare che nel caso in esame tali effetti elusivi non potevano verificarsi.



Art. 109
Adeguamenti formali interni

1. Gli atti, le comunicazioni al contribuente, la modulistica dovranno essere uniformati ai contenuti del presente Regolamento.

Art. 110
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dal **1° gennaio 2018**.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

Art. 111
Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della IUC sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.